

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1961

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.
	PAG.	
ALPINO: Riforma dell'« Enasarco ». (12923).	6739	CAVALIERE: Sulla vendita di poderi in concessione da parte dell'Opera nazionale combattenti. (14142).
ALPINO: Riforma articolo di legge sulla riesumazione di lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro. (14027)	6739	6749
AMATUCCI: Sul concorso a 400 posti per direttore-insegnante nelle scuole di istruzione tecnica. (15129)	6740	CIANCA: Sistemazione terreni di uso civico in Frascati (Roma). (14412)
AMENDOLA PIETRO: Mancata riconferma di Del Pizzo Antonio quale istitutore nel convitto dell'O. N. A. S. O. I. di Perugia. (15096)	6741	6750
ARENELLA: Inchiesta a carico del sindaco di Casamicciola Terme (Napoli). (14848).	6742	CIANCA: Ventilata sospensione dal lavoro di personale del Policlinico di Roma. (15256)
ARMOSINO: Per la difesa economica del settore vitivinicolo nazionale. (14662). .	6742	6751
BARBI: Sul processo Maresca in Napoli. (14870)	6743	CIANCA: Riduzione tariffe delle autolinee Tulli sulla Sezze-Latina. (15286) . . .
BARDANZELLU: Esito del concorso magistrato 1958 nella provincia di Catania. (13745)	6744	6751
BARTOLE: Per facilitare l'impiego di alcole nella preparazione di vini aromatici. (14909)	6744	CODIGNOLA: Finanziamento del Politecnico di Palermo. (14897)
BIGNARDI: Sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nel grossetano. (14919). . .	6744	6752
BISANTIS: Provvidenze in Calabria per crisi vinicola. (14524)	6745	COLITTO: Ventilata deviazione alla statale Venafrana. (14613)
BORELLINI GINA: Sulla nomina ad ispettrice del E. N. P. A. O. della dottoressa Darcangelis. (13262)	6746	6752
BORELLINI GINA: Contributi erogati all'O. N. I. G. (14326)	6748	COLITTO: Costruzione strada Campolietostazione di Monacilioni (Campobasso). (14687)
BORELLINI GINA: Dati statistici sull'assistenza sanitaria agli invalidi di guerra. (14327)	6748	6752
CACCIATORE: Costituzione consiglio d'amministrazione dell'asilo A. Aria di Eboli (Salerno). (15167)	6749	COLITTO: Grano gratuito a Sapracone Angelo residente in Petacciato (Campobasso). (14908)
CAPRARA: Sulle indagini a carico di alcune cooperative di pescatori di Pozzuoli (Napoli). (14321)	6749	6753
		COLITTO: Edificio scolastico in Petrilli di Sepino (Campobasso). (14960)
		6753
		COLITTO: Edificio scolastico in Sepino (Campobasso). (15042)
		6753
		COMPAGNONI: Definizione pensione dell'ex sergente Turriziani Luigi. (15024) . .
		6753
		CRUCIANI: Sull'assistenza in Italia ai bambini mongoloidi. (15036)
		6753
		CRUCIANI: Sull'amministrazione dell'istituto professionale per l'industria e l'artigianato in Città di Castello (Perugia). (15236)
		6754
		CRUCIANI: Ordinaria amministrazione nel consorzio di pesca San Feliciano di Magione (Perugia). (15261)
		6754
		CUTTITA: Benefici economici ad ufficiali collocati in riserva per sfollamento. (15025)
		6755
		DE CAPUA: Indennità di missione per ispezioni inerenti il conferimento dell'abilitazione didattica ai professori. (12400).
		6755
		DE' COCCI: Proroga condono delle sanzioni in materia tributaria. (15116).
		6755

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1961

	PAG.		PAG.
DEL GIUDICE: Provvidenze in provincia di Trapani per avversità atmosferiche. (14097, 15146)	6755, 6756	NICOLETTO: Sulla cessione di un edificio all'« Inapli » di Villanova sul Clisi (Brescia). (14237).	6768
DEL GIUDICE: Provvidenze per danni dalla mosca della frutta agli agrumi siciliani. (15228)	6756	NICOLETTO: Ventilata chiusura della F. A. E. di Gardone di Valtrompia (Brescia). (15245).	6768
DE MICHELI VITTURI: Revisione orario delle lezioni di strumento musicale negli istituti magistrali. (14834)	6757	ORLANDI: Sul centro di rieducazione per discinetici in Pesaro. (14755)	6768
DE MICHELI VITTURI: Indennità d'esame arretrate agli insegnanti delle scuole medie. (14945)	6757	ORLANDI: Sui crediti dei prigionieri di guerra italiani in America. (15253)	6769
DE MICHELI VITTURI: Definizione pensione di Dante Giannelli. (15101)	6758	ORLANDI: Indennità di missione agli ingegneri capo dell'amministrazione dei lavori pubblici. (15317)	6769
DE MICHELI VITTURI: Sui concorsi a cattedre di educazione fisica. (15161)	6758	PAOLUCCI: Sulla distribuzione di grano gratuito nel chietino. (14700)	6770
DE PASQUALE: Pensione al militare Previte Antonio. (15087)	6759	PELLEGRINO: Funzionalità del tribunale di Trapani. (15204)	6770
FANELLI: Scuola media in Atina (Frosinone). (15214)	6759	PELLEGRINO: Pagamento di assegni pensionistici a Lafina Gaspare. (15275)	6771
FASANO: Cantieri di lavoro in Napoli. (14855)	6759	PELLEGRINO: Provvidenze alle aziende agricole del trapanese danneggiate dal maltempo. (15285)	6771
FERRARI FRANCESCO: Sciopero nella società Pellizzari di Vicenza. (14117)	6759	POLANO: Agevolazioni di carriera al personale statale. (15307)	6772
FIUMANÒ: Contributo all'eliconsorzio volontario di Delianova (Reggio Calabria). (15179)	6760	POLANO: Adeguamento pensione agli insegnanti in quiescenza <i>ante</i> 1° luglio 1956. (15308)	6772
FRANZO: Provvidenze agli agricoltori del vercellese danneggiati dal maltempo. (14875)	6761	PRETI: Assegni familiari ed assistenza sanitaria per i suoceri a carico del lavoratore. (11661)	6772
GAGLIARDI: Sull'adesione dell'Italia all'Eurocontrol. (14937)	6761	PRETI: Emanazione regolamento del « Coni ». (14846)	6773
GITTI: Sconto su specialità medicinali acquistate da enti mutualistici. (10445).	6762	PUCCI ANSELMO: Sulla vendita di poderi dell'Ente Maremma in Ulignano (Pisa). (14971).	6775
GRASSO NICOLOSI ANNA: Opere igieniche e assistenza sanitaria in Palma di Montechiaro (Agrigento). (14948).	6763	RAFFAELLI: Sul contributo statale all'E. C. A. di Pisa. (15274)	6775
GRAZIOSI: Indennità di esproprio in Bellinzago (Novara). (15157).	6764	RAFFAELLI: Sull'inquinamento delle acque del Serchio (Lucca). (15299)	6776
GRILLI ANTONIO: Sul concorso per chirurgo nell'ospedale di Fermo (Ascoli Piceno). (14978).	6764	RIZ: Eliminazione passaggi a livello in comune di Bolzano. (14949)	6776
LIMONI: Sulla rimozione di un crocefisso da un seggio elettorale. (14885).	6765	SANTI: Indennità speciale di riserva agli agenti di custodia. (13914)	6777
MAGLIETTA: Sulla costruzione di una villa in Capri (Napoli). (14631).	6766	SCALIA: Esito del concorso magistrale 1958 in provincia di Messina. (14156)	6777
MAGNO: Provvidenze nel foggiano per maltempo. (15073).	6766	SCALIA: Applicazione legge sui minimi contrattuali. (15231)	6778
MINASI: Trattamento economico delle maestre non di ruolo assenti per maternità. (15169).	6766	SERVELLO: Sulla valutazione del reddito in base al possesso di preziosi. (15276)	6778
NANNI: Ordinaria amministrazione nel consorzio di bonifica del Reno (Bologna). (14953).	6767	SERVELLO: Notizie di stampa sull'ammutinamento di finanzieri a Genova. (15280)	6779
NICOLETTO: Sull'applicazione senza effetto retroattivo di una sentenza della Corte costituzionale in materia di pensioni. (13668).	6767	SPADAZZI: Per il collocamento in ruolo dei vicepretori. (12848)	6779
		SPADAZZI: Provvedimenti a favore degli insegnanti di lingue. (15007)	6780
		SPONZIELLO: Sistemazione giuridica dei dipendenti della ex SE. PR. A. L.. (14797)	6781

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1961

	PAG.
TRIPODI: Assistenza alle raccogliatrici d'olive del cosentino. (13223)	6781
VENTURINI: Passaggio dell'assistenza ai tubercolotici dall'I. N. P. S. all'« Inam ». (14679)	6782
VENTURINI: Sul cumulo delle cariche del provveditore alle opere pubbliche della Calabria. (15053)	6783
VIDALI: Istituto tecnico femminile in Trieste. (13842)	6783
ZAPPA: Ripristino di due caserme alla frontiera in provincia di Sondrio. (14582)	6783

ALPINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritenga di far concretare opportuni studi per la riforma dell'« Enasarco », e tradurre la riforma stessa, al più presto, in concreta iniziativa di legge, secondo le aspirazioni istantaneamente e lungamente espresse dai rappresentanti e agenti di commercio.

L'interrogante fa presente che le norme istitutive di cui al regio decreto 6 giugno 1939 sono del tutto superate; sia come ordinamento di un ente democratico, sia come strumento di necessaria previdenza di un settore, che, a buon diritto, chiede trattamenti e facilitazioni analoghi a quelli concessi ad altre categorie professionali. (12923).

RISPOSTA. — La struttura dell'« Enasarco », il quale aveva ottenuto il riconoscimento giuridico col regio decreto 6 giugno 1939, n. 1305, è stata modificata dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo, con delibera commissariale 22 giugno 1949, ed adeguata ai principi democratici attraverso l'inserimento, nei propri organi, dei rappresentanti delle associazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale, sia degli agenti e rappresentanti sia delle case mandanti.

L'attività istituzionale dell'ente, che si limitava alla gestione di un fondo indennità per la risoluzione del rapporto di agenzia o di rappresentanza, si è successivamente estesa con la costituzione di un fondo assistenza malattia. In seguito agli accordi economici collettivi 20 giugno 1956 e 13 ottobre 1958, è stata data all'ente la possibilità di gestire una nuova attività previdenziale a carattere pensionistico: il relativo regolamento deliberato dall'ente stesso è all'esame di questo Ministero per la prescritta approvazione.

Si rileva, infine, che la legge 27 novembre 1960, n. 1397, concernente la estensione del-

l'assicurazione obbligatoria contro le malattie a favore degli agenti e rappresentanti di commercio e dei piccoli commercianti in genere ha previsto la possibilità che la Federazione nazionale delle casse mutue malattie per gli esercenti attività commerciali affidi all'« Enasarco » la gestione delle prestazioni previste dalla legge stessa nei riguardi degli iscritti all'ente che ne facciano richiesta.

Inoltre, considerato il recente interessamento del legislatore per i problemi previdenziali della categoria degli agenti e rappresentanti di commercio, vi è ragione di prevedere successivi interventi del legislatore stesso al fine di ampliare la sfera delle assicurazioni sociali obbligatorie applicabili alla categoria medesima.

Nel quadro di tali prospettive il Ministero del lavoro non mancherà di esaminare l'opportunità di una riforma strutturale dell'« Enasarco » che sia consentanea alle future esigenze, nel quadro degli indirizzi generali di riforma del sistema previdenziale, i quali saranno oggetto di esame anche da parte del Comitato centrale della previdenza e dell'assistenza sociale.

Il Ministro: SULLO.

ALPINO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e di grazia e giustizia.* — Per sapere se non ravvisino la urgente necessità di promuovere la riforma dell'articolo 29 della legge 17 agosto 1935, n. 1765, il quale, in caso di morte di lavoratori assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali, prevede l'autopsia dei cadaveri « nel minor tempo possibile ».

Tale norma viene interpretata in modo inumanamente estensivo, ammettendo anche la riesumazione delle salme già sepolte. Si cita il caso verificatosi il 26 luglio 1960 nel cimitero di Rodoretto (Torino), con il disseppellimento della salma del defunto minatore Giovanni Alessandro Balma, a seguito della richiesta della vedova sulla quota spettante sulla pensione assegnata all'estinto per silicosi, disseppellimento svoltosi tra l'indignazione e la commozione della popolazione dell'intera zona, che manifestò la sua protesta interrompendo ogni attività e lavoro durante la macabra operazione.

A parte la sproporzione tra la modesta rilevanza degli assegni in causa e una pratica tanto offensiva alla pace dei defunti, si rileva che sarebbe facile ovviare fissando un termine brevissimo per la denuncia all'ente assicuratore, da parte dei comuni, del de-

cesso di persone pensionate, affinché gli accertamenti eventualmente necessari siano eseguiti entro il termine dei funerali. (14027).

RISPOSTA. — L'operaio Balma Giovanni era titolare di una rendita per inabilità permanente causata da silicosi di misura relativamente modesta (35 per cento portata a 40 per cento a seguito di revisione nel 1958). Di conseguenza la repentina morte, la cui notizia fu comunicata all'istituto infortuni dal comune con lettera del 25 giugno 1960, n. 1322, senza alcuna documentazione medica specificante la *causa mortis*, non apparve dipendente dalla preesistente malattia professionale.

In applicazione dell'articolo 29 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, su richiesta dell'« Inail », il pretore ritenne di dover disporre la esecuzione dell'autopsia, che non fu possibile effettuare prima dei funerali in quanto la notizia del decesso pervenne all'« Inail » otto giorni dopo, né poteva essere rinviata senza renderne incerto il valore probatorio.

Per quanto concerne la proposta dell'interrogante di riformare il citato articolo 29, si ritiene che la stessa, nell'encomiabile intento di eliminare un inconveniente, ne produrrebbe altri ancora più gravi e soprattutto quello della estensione e moltiplicazione del numero delle autopsie.

In concreto può verificarsi che il decesso del lavoratore già pensionato costituisca di per sé riprova della gravità dell'infortunio o della malattia professionale, in precedenza non adeguatamente apprezzata. Se tuttavia l'ente assicuratore non ritenga la morte del pensionato dipendente da infortunio o da malattia professionale, tale circostanza potrà essere dagli interessati dimostrata attraverso relazioni sanitarie, di sicuro affidamento anche per l'ente assicuratore, così da indurlo a concedere la pensione nella misura richiesta. Del resto, attualmente, nella maggior parte dei casi, le pratiche di riliquidazione delle pensioni si svolgono senza necessità di ricorrere alla autopsia del cadavere del pensionato defunto.

Qualora, a modifica dell'articolo 29 della richiamata legge 17 agosto 1935, n. 1765, si prescrivesse che gli accertamenti autoptici siano eseguiti soltanto prima dei funerali, la disposizione, con tutta probabilità, indurrebbe tanto l'istituto assicuratore che i familiari (cui ciò non è di massima mai gradito) a richiedere sempre l'autopsia, nella incertezza dell'atteggiamento che la parte contraria assumerà. Inoltre, si pregiudicherebbero

gli interessi stessi dei superstiti, poiché è evidente che, se l'« Inail » non viene a conoscenza della morte dell'assicurato prima dell'inumazione, non sarà più possibile, nei casi dubbi, effettuare l'autopsia ed accertare l'esattezza della dichiarata *causa mortis*. E ciò si verificherebbe nella maggior parte dei casi perché, quand'anche si stabilisse l'obbligo per i superstiti della immediata comunicazione, essi, nel momento della disgrazia, ne trascurerebbero l'adempimento.

In sostanza la determinazione di un breve termine per la esecuzione della necropsia significherebbe, il più delle volte, precludere la possibilità dell'esecuzione di essa, la qual cosa costituirebbe un elemento di presunzione contrario al riconoscimento del diritto all'indennizzo.

D'altra parte, è da tener presente che, normalmente, l'« Inail » fa ricorso agli accertamenti necroscopici solo nei casi di notevole incertezza e comunque la richiesta e l'esecuzione della necropsia è sempre fatta con ogni possibile sollecitudine ed umana comprensione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: SULLO.

AMATUCCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali siano i criteri adottati per determinare i 400 posti messi a concorso con decreto ministeriale del 5 gennaio 1960 per direttore con insegnamento di materie tecniche del tipo agrario nelle scuole di avviamento, in considerazione, soprattutto, del fatto che, mentre nel concorso precedente, bandito con i decreti ministeriali 8 febbraio e 26 agosto 1957, i posti furono solo 40, a distanza di soli tre anni, essi sono aumentati di ben 300 unità (40 posti nel 1957 e 400 nel 1960).

Per conoscere quali siano state le ragioni per le quali il sopraddetto concorso-esame di Stato, bandito con decreto ministeriale del 5 gennaio 1960, è stato sospeso con decreto del 17 novembre 1960, quando era stato già fissato il diario delle prove scritte e grafiche che avrebbero dovuto aver luogo il 30 e 31 gennaio 1961.

Per sapere, infine, quale sia stato il numero delle domande presentate per partecipare al detto concorso, il cui rinvio, evidentemente, ha allontanato ancora di più la possibilità di avere elementi qualificati ai quali affidare la direzione delle numerose scuole, allo stato, prive di personale direttivo di ruolo. (15129).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1961

RISPOSTA. — La notevole differenza numerica dei posti di direttore con insegnamento di materie tecniche agrarie, messi a concorso con il decreto ministeriale 26 agosto 1957 (soltanto 40) e con il decreto ministeriale 5 gennaio 1960 (ben 400), è dovuta al grande incremento di istituzioni scolastiche verificatosi in questi ultimi anni.

Infatti, a decorrere dal 1° ottobre 1957, sono state istituite 25 scuole di avviamento a tipo agrario; a decorrere dal 1° ottobre 1958: 40; dal 1° ottobre 1959: 220 e dal 1° ottobre 1960: 123, oltre naturalmente le vacanze dei posti già esistenti, dovute ai collocamenti a riposo, dimissioni, passaggi ad altro ruolo, ecc.

Il rinvio delle prove d'esame del concorso a 400 posti, cui ha fatto riferimento l'interrogante, è stato invece determinato dal fatto che essendo pervenute nei termini di scadenza stabiliti dal relativo bando, soltanto 325 domande, il Ministero, al fine di ottenere, attraverso una maggiore affluenza di partecipanti, una migliore selezione dei candidati vincitori, ha ritenuto di dover procedere, con decreto ministeriale 28 ottobre 1960, ad una riapertura di 60 giorni dei termini stessi per questo, come per gli altri 15 concorsi di materie tecniche.

Non si è tralasciato, tuttavia, di adottare tutte le misure necessarie affinché tale riapertura di termini comporti un ritardo il più possibile limitato sull'espletamento del concorso ed, infatti, con recente decreto ministeriale, di cui è in corso la pubblicazione, è già stato fissato il nuovo diario delle prove che avranno luogo nei giorni 7 ed 8 aprile 1961.

Il Ministro: Bosco.

AMENDOLA PIETRO. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per sapere se risponda a verità che il direttore del convitto dell'O.N.A.O.S.I. in Perugia per permettere la riassunzione quale istitutore di un suo figliocci, tale Ricciuti Romeo, già volontariamente dimessosi nel mese di giugno 1960, abbia espresso parere sfavorevole sulla riconferma dell'istitutore Del Pizzo Antonio, senza, per altro, produrre alcun elemento negativo di giudizio sulla condotta del giovane.

E per sapere se non intendano intervenire presso l'amministrazione dell'O.N.A.O.S.I., per far cessare il continuo avvicendamento di istitutori, che è tanto nocivo all'educazione dei convittori; nonché se non ritengano opportuno promuovere una maggiore rappresentanza dei sanitari contribuenti in seno al consiglio di amministrazione dell'opera. (15096).

RISPOSTA. — I diciotto posti di istitutore dell'organico del convitto dell'O.N.A.O.S.I. di Perugia vengono conferiti, per norma regolamentare, all'inizio di ogni anno scolastico. Il consiglio di amministrazione, prima di procedere a nuove assunzioni, prende in considerazione le istanze degli istitutori che hanno prestato in precedenza servizio e sceglie, in primo luogo, quei giovani nei confronti dei quali la direzione del convitto si sia espressa favorevolmente.

Alla chiusura dell'anno scolastico 1959-60, il giudizio della direzione fu assolutamente negativo per tre dei diciotto istitutori (uno dei quali era Antonio Del Pizzo) e di conseguenza il consiglio di amministrazione deliberò la nomina per l'anno scolastico 1960-61, di tre nuovi elementi in sostituzione dei tre non confermati e di altri due istitutori volontariamente dimessisi nel corso dell'anno 1960.

All'inizio dell'anno scolastico 1960-61 si ebbero pertanto cinque posti disponibili per l'incarico di istitutore, circostanza questa che da sola vale a dimostrare come l'esclusione del giovane Del Pizzo nulla ebbe a che vedere con la riassunzione di Romeo Ricciuti.

La prima assunzione del Ricciuti al posto di istitutore, avvenne nel settembre 1954 e fu successivamente confermata di anno in anno per la buona capacità dimostrata, a giudizio della direzione del convitto, nell'adempimento delle funzioni di educatore. Dimessosi volontariamente nel giugno dello scorso anno per assumere altro posto di impiego, più remunerativo, a cui dovette poi rinunciare, chiese nel successivo mese di luglio di essere riassunto presso il collegio per l'anno 1960-61, per ultimare a Perugia i suoi studi universitari, ed il consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del direttore, ne accolse l'istanza assegnandogli uno dei cinque posti vacanti.

In quanto all'avvicendamento degli istitutori che, secondo l'interrogante sarebbe così frequente da causare nocimento alla educazione dei convittori, si fa presente che la scelta dei medesimi per il collegio dell'Opera nazionale predetta, come per tutti i convitti, è resa assai difficile dalla mancanza di personale qualificato che provenga da corsi di studio per insegnamenti atti a formare gli istitutori. La scelta di questi, pertanto, deve limitarsi ad insegnanti elementari e studenti universitari, per cui, nel convitto dell'Opera, come avviene negli altri collegi italiani, si presenta sovente la necessità, per imprescindibili esigenze d'ordine disciplinare e pedagogico, di sostituire quei giovani istitutori che

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1961

dimostrano di non essere all'altezza del delicato e non facile compito loro affidato.

Per quanto concerne, infine, l'opportunità di promuovere una maggiore rappresentanza dei sanitari contribuenti in seno al consiglio di amministrazione dell'Opera, si precisa che, a norma dello statuto vigente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 1957, tutti i sanitari chiamati a far parte del consiglio direttivo debbono essere contribuenti dell'istituto e che il consiglio stesso attualmente è costituito da 19 persone, di cui 18 sanitari (10 medici, 4 veterinari e 4 farmacisti) ed un funzionario amministrativo.

Il Ministro della sanità: GIARDINA.

ARENELLA. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere se risulti a verità il fatto che il sindaco in carica in data 6 novembre 1960 nel comune di Casamicciola Terme (Napoli), tale signor Castagna Antonio, è stato rinviato a giudizio per ben due reati di notevole gravità tali da considerare il medesimo, a norma del testo unico delle leggi comunali e provinciali, decaduto come ineleggibile alla carica di consigliere.

Se risponda al vero quanto denunciato pubblicamente da un ex consigliere comunale (dimissionario) signor Nicola De Luise, il fatto che il comune di Casamicciola abbia speso svariati milioni per inutili contenziosi, nonché di aver trascurato pagamenti senza darne mai resoconto al consiglio comunale.

Se intendano i ministri, ciascuno per la loro competenza, disporre una severa inchiesta che accerti le eventuali irregolarità amministrative, nonché il più severo esame da parte degli organi preposti in ordine alla eventuale ineleggibilità del menzionato sindaco. (14848).

RISPOSTA. — Nei riguardi del sindaco di Casamicciola Terme, signor Antonio Castagna, non risultano precedenti né pendenze penali che potessero, a suo tempo, o che possano oggi determinare, a norma di legge, la di lui ineleggibilità a consigliere comunale ovvero la decadenza o la sospensione dalla carica di sindaco.

La genericità dei rilievi espressi nella seconda parte della interrogazione rende impossibile una precisa risposta.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: SCALFARO.

ARMOSINO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze e del commercio con l'estero.* — Per conoscere se non ritengano necessario ed urgente — mentre sono in

fase di elaborazione gli opportuni strumenti per disciplinare economicamente e tecnicamente l'intero settore vitivinicolo italiano — adottare i seguenti provvedimenti:

1°) rilevazione e pubblicazione con la maggiore sollecitudine possibile, dei dati statistici relativi alla produzione di vino dell'annata in corso 1960;

2°) stanziamento ulteriore di 1 miliardo di lire, per una concessione adeguata del contributo statale sugli interessi dei prestiti contratti da parte delle cantine sociali e degli enti gestori degli ammassi volontari delle uve e dei mosti, in quanto il recente stanziamento soddisfa solo parzialmente le esigenze crescenti degli enti interessati;

3°) rafforzamento del mercato vinicolo con l'emanazione immediata di una disposizione governativa, che autorizzi la distillazione agevolata dei superi di vino e quella obbligatoria, di una quota parte della produzione ai fini dello smaltimento tempestivo dei vini più scadenti e dei sottoprodotti che costituiscono la fonte primaria delle principali frodi vinicole;

4°) adozione indispensabile di misure — vista la iniziata, perdurante e sleale operazione del *dumping* sul vino praticata dalla Fancia, malgrado gli opportuni passi svolti dai Ministeri competenti e dai nostri rappresentanti in seno alla C.E.E. — atte a mettere i nostri esportatori su un piano di parità;

5°) inserimento adeguato della voce « vino » nei trattati commerciali internazionali, al fine di ottenere l'ampliamento dei contingenti da parte dei paesi importatori. (14662)

RISPOSTA. — Le iniziative sollecitate per la difesa economica del settore vitivinicolo nazionale rientrano nel quadro dei provvedimenti già promossi o posti allo studio da questo Ministero di concerto con le altre amministrazioni interessate, in attesa che venga perfezionato il disegno di legge che disciplina integralmente il settore. —

Per quanto riguarda, anzitutto, il problema delle esportazioni si può affermare che sono stati attuati — specialmente in sede di accordi commerciali — tutti gli interventi intesi a favorire il maggior collocamento del nostro prodotto sui mercati esteri, nonostante la forte concorrenza esercitata dagli altri paesi produttori.

Nei riguardi della Francia, in particolare, il Governo è più volte intervenuto presso la commissione della Comunità economica europea per sollecitare l'adozione di misure idonee ad illuminare rapidamente le difficoltà e

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1961

gli inconvenienti che la nuova disciplina del mercato vinicolo nazionale, instaurata in quel paese, può suscitare sui mercati degli Stati comunitari.

Si ricorda, comunque, che per agevolare i nostri esportatori di vini, con decreti del Presidente della Repubblica 23 agosto 1960, numero 905, e 31 agosto 1960, n. 909, adottati in applicazione della legge 23 luglio 1960, n. 633, sono state apportate sensibili modifiche ai rimborsi dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti vitivinicoli esportati (e alla relativa imposta di congruaggio sui prodotti esteri importati).

In merito alla richiesta di concessione di agevolazioni fiscali straordinarie per la distillazione del vino, si fa osservare che l'eventuale adozione del provvedimento deve essere preceduta, tra l'altro, da un attento studio sulle possibilità di assorbimento dell'alcole prodotto da vino: è noto, infatti, che, per impedire turbative del mercato dell'alcole, il decreto-legge 28 aprile 1960, n. 342, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 1960, n. 584, stabilisce che lo spirito prodotto con il beneficio dell'abbuono dell'imposta di fabbricazione non può essere estratto per il consumo in misura superiore al 25 per cento per anno.

Si fa comunque presente che il Ministero delle finanze ha già allo studio un provvedimento inteso a concedere, in via permanente, e con l'osservanza di determinate condizioni cautelative, agevolazioni fiscali per favorire la distillazione delle eccedenze di vino.

Non sembra, invece, possibile, allo stato attuale, aderire alla richiesta di aumento dei fondi stanziati con la legge 11 agosto 1960, n. 821, per la concessione del contributo dello Stato negli interessi sui prestiti contratti dalle cantine sociali e dagli enti gestori degli ammassi volontari, in quanto l'attuale stanziamento di un miliardo di lire è stato contenuto nei limiti imposti dalle esigenze del bilancio.

Si assicura, ad ogni modo, che, se durante l'applicazione della citata legge dovesse riscontrarsi l'effettiva necessità di un ulteriore stanziamento, questo Ministero non mancherebbe di promuovere i provvedimenti necessari per addivenire ad un possibile aumento di fondi.

Si precisa, infine, che la pubblicazione dei dati statistici sulla produzione del vino è curata dall'Istituto centrale di statistica il quale, nel notiziario del 25 ottobre 1960 (l'ultimo sull'argomento) prevedeva che la produzione di uva destinata alla vinificazione avrebbe

fornito circa 55 milioni di ettolitri di vino, contro 66,4 milioni di ettolitri dell'annata decorsa.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.

BARBI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se:

sia stato informato delle singolari vicende verificatesi al processo Maresca presso la corte d'appello di Napoli, dove la principale imputata ha rinunciato all'opera degli avvocati, che finora l'avevano difesa, per scegliere come suo nuovo patrono l'ex presidente della corte d'appello, pensionato da un anno e da poco iscritto all'albo professionale;

abbia posto attenzione al fatto che i magistrati componenti l'organo giudicante si sono trovati per anni e fino ad epoca recentissima in consuetudine di naturale deferenza verso il predetto avvocato;

abbia rilevato che tale avvocato ha emesso sentenze — in qualità di presidente di Corte di assise — riguardanti importanti personaggi del medesimo processo Maresca,

sia informato della penosa impressione che tali vicende hanno fatto sull'opinione pubblica napoletana.

L'interrogante chiede se per tutti questi motivi non si ravvisi l'opportunità di promuovere i possibili interventi per far trasferire in altra sede il processo in parola, allo scopo di tutelare il prestigio della magistratura, assicurandone la libertà e la serenità di giudizio. (14870).

RISPOSTA. — Il procuratore generale presso la corte d'appello di Napoli, cui sarebbe spettato, a norma dell'articolo 55 del codice di procedura penale, l'esercizio della facoltà di richiedere la rimessione ad altra sede del procedimento penale cui l'interrogante si riferisce, dopo avere all'uopo compiuti accurati accertamenti, non ha ritenuto di valersi di tale facoltà, essendosi convinto che la presenza dell'avvocato Nicandro Siravo nel procedimento in questione non avrebbe turbato né l'obiettività e l'indipendenza del collegio giudicante né la serenità dei singoli giudici togati e popolari.

A giudizio del procuratore generale, l'assunzione della difesa dell'imputata Maresca da parte del predetto professionista, già presidente della corte d'appello di Napoli, ha suscitato, più che altro, un'aspra polemica tra il nuovo difensore dell'imputata stessa e quello precedente.

La polemica tra i due professionisti è stata portata nella sua naturale sede, e cioè dinanzi al consiglio dell'ordine degli avvocati al quale spetta, in base all'articolo 38 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1573, di valutare, ai fini di un eventuale procedimento disciplinare, il comportamento del difensore sotto il profilo della conformità di esso alla dignità ed al decoro professionale o ai doveri di correttezza che ogni professionista è tenuto ad osservare.

Il vigente ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore (articolo 26 del citato regio decreto-legge del 1933), mentre prevede che gli ex appartenenti all'ordine giudiziario non possono svolgere la professione di procuratore legale avanti l'autorità giudiziaria presso la quale abbiano esercitato negli ultimi tre anni le loro funzioni, se non sia trascorso un biennio dalla cessazione delle funzioni medesime, non stabilisce analogo divieto per la professione di avvocato.

Il Ministro: GONELLA.

BARDANZELLU. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quale provvedimento abbia preso o intenda prendere per il concorso per insegnanti elementari indetto nel 1958 dal provveditorato agli studi di Catania e rimasto sospeso nel 1959 nella fase finale della pubblicazione delle graduatorie per intervento di codesto Ministero in seguito a conflitto di competenza che è sorto con la regione siciliana. I partecipanti al concorso sono rimasti danneggiati dalla sospensione del concorso medesimo, del quale da oltre un anno non sono state date più notizie. (13745).

RISPOSTA. — Il concorso cui accenna l'interrogante fu indetto dall'assessorato per la pubblica istruzione della regione siciliana.

Dopo l'emanazione del bando di concorso, ma prima del conferimento delle nomine ai vincitori, la Corte costituzionale pronunciò in data 8 luglio 1959, la sentenza n. 44 con la quale, fra l'altro, fu dichiarata l'inapplicabilità della legge regionale 5 marzo 1951, n. 24, relativa alla formazione di un'unica graduatoria di vincitori nei concorsi magistrali.

Da informazioni in possesso del Ministero risulta che l'assessorato regionale anzidetto, in conformità alla richiamata sentenza e al parere emesso dal consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana espressamente interpellato, ha modificato il bando di concorso per la parte relativa alla formazione della graduatoria; sono state, pertanto, formate distinte graduatorie per i posti maschili,

per quelli femminili e per quelli misti, come prescrivono le vigenti norme statali.

Risulta, altresì, che i provveditori agli studi hanno già proceduto al conferimento delle nomine agli aventi diritto.

Il Ministro: BOSCO.

BARTOLE. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per sapere se non ritengano opportuno di facilitare maggiormente, per la preparazione dei vini aromatici come vermut e marsala, l'impiego di alcole da vino e materie vinose, che il vigente sistema di abbuoni fiscali rende tuttora antieconomico rispetto all'alcole da diversa provenienza, senza rinviare il provvedimento ad una rielaborazione di tutta la disciplina legislativa degli alcoli. (14909).

RISPOSTA. — Il Ministero delle finanze, di intesa con questa amministrazione, sta esaminando la possibilità di emanare appositi provvedimenti per rendere economicamente conveniente, nella preparazione dei vini vermut e marsala, anche l'impiego di alcole da vino e da materie vinose.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.

BIGNARDI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se intendano fare effettuare al più presto sia le opere di manutenzione sia quelle nuove per l'adeguata sistemazione idraulica dei corsi d'acqua in provincia di Grosseto.

L'interrogante rileva infatti che da parte dei competenti organi da molti anni non si è provveduto alla regolare manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua, e che tale mancata manutenzione ha contribuito a provocare gli ingenti danni di cui alle recenti alluvioni avvenute il 16 settembre 1959 ed il 5 settembre 1960, che hanno interessato soprattutto il territorio dei comuni di Massa Marittima, Follonica Gavorzano, Scarlino, Montieri, Roccastrada e Civitella Paganico (Grosseto). (14919).

RISPOSTA. — I danni causati dagli straripamenti dei corsi d'acqua nel territorio della provincia di Grosseto non sono dovuti al regime di manutenzione relativamente scarso, bensì ad eventi meteorologici di carattere eccezionale, come quelli ricordati dall'interrogante.

Invero, l'ufficio del genio civile competente per territorio ha sempre provveduto, nei limiti consentiti dalle proprie disponibilità, ai lavori di manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua classificati.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1961

Questo Ministero, da parte sua, con proprio decreto del mese di agosto 1960, ha autorizzato la presentazione di una perizia per lavori di manutenzione, nel comprensorio dell'Osa Albegna, dell'importo di 11.500.000 lire, comprendenti, prevalentemente, il diserbo degli alvei e dei rilevati arginali di corsi d'acqua, come pure lavori di manutenzione dei corsi d'acqua di pianura, per 9.160.000 lire, sono in programma per il corrente esercizio finanziario.

Per la riparazione dei danni alluvionali, l'amministrazione dei lavori pubblici, che sinora ha disposto nella zona, in applicazione della legge 12 aprile 1948, n. 1010, interventi per una spesa complessiva di 27 milioni di lire, ha comunicato che terrà in particolare evidenza i necessari lavori di sistemazione idraulica in sede di formulazione dei futuri programmi esecutivi. Per i danni nel settore della bonifica, questo Ministero, con decreto dell'ottobre 1960, ha concesso al consorzio della bonifica grossetana l'esecuzione dei lavori di sistemazione di frane verificatesi nel collettore San Rocco, per un importo di 4.989.000 lire.

In merito, poi, alla sistematica regolazione dei corsi d'acqua, si informa che per la sistemazione del fiume Bruna, nel tratto dalla via Aurelia al ponte Macchiascandona, sono stati finanziati, da parte di questo Ministero e di quello dei lavori pubblici, lavori per un importo complessivo di 331 milioni di lire. Questi lavori, al pari di quelli per 10 milioni di lire, disposti dal Ministero dei lavori pubblici per la sistemazione del torrente Rigo di Colonna nel tratto arginato in località Grilli, sono attualmente in corso di esecuzione.

Si comunica, infine, che il territorio della provincia di Grosseto è compreso nel programma predisposto da questo Ministero per la sistemazione delle opere di bonifica danneggiate dalle recenti alluvioni in cui prevalgono gli interventi di carattere idraulico. A questo proposito, il Ministero dei lavori pubblici ha assicurato che, in sede di formulazione del programma dei lavori da finanziare con i fondi recati dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1319, sarà esaminata la possibilità di disporre nuovi interventi.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.

BISANTIS. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i provvedimenti sinora adottati in favore dei viticoltori, allo scopo di attenuare le conseguenze

della crisi vinicola, che, specie in Calabria, si accentua di anno in anno; e per conoscere quali altri provvedimenti sono allo studio e verranno adottati per rendere meno gravosi i costi, più equi i prezzi per i produttori, e più facile e meno oneroso il credito, cui questi ultimi devono necessariamente fare ricorso per le lamentate contingenze di cui sopra. (14524).

RISPOSTA. — Nella decorsa campagna, per normalizzare il mercato vinicolo e, in particolare, per favorire l'assorbimento dei vini scadenti, è stata promossa l'emanazione del decreto-legge 28 aprile 1960, n. 342, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 1960, n. 584, recante agevolazioni fiscali per la distillazione straordinaria del vino.

Con successivo decreto ministeriale 10 agosto 1960, questo Ministero, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 6-bis della citata legge, ha dato incarico alla Federazione italiana dei consorzi agrari ed all'Ente di irrigazione per la Puglia e la Lucania di procedere all'acquisto di vino, da avviare alla distillazione, fino al limite massimo di 1 milione di ettolitri.

L'influenza benefica esercitata da questi provvedimenti è indubbia: infatti circa 3.300.000 ettolitri di vino sono stati assorbiti dalle distillerie.

Inoltre, con legge 11 agosto 1960, n. 821, è stata prorogata di 4 mesi la durata del contributo statale nel pagamento degli interessi sui prestiti contratti dalle cantine sociali e dagli enti gestori degli ammassi volontari di uve e mosti di produzione 1959 per la corresponsione di acconti ai viticoltori conferenti.

Come è noto, tale proroga riguarda la parte dei prestiti riferibili alla quantità di prodotto impiegata nella produzione di vino rimasto invenduto alla data del 31 ottobre scorso.

Con la stessa legge è stata anche disposta la concessione di un contributo statale del 4 per cento, per la durata massima di un anno, negli interessi sui prestiti contratti dalle cantine sociali e dagli enti gestori degli ammassi volontari per corrispondere acconti ai viticoltori conferenti uve e mosti di produzione 1960.

Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della legge (proroga della durata del contributo statale per la vecchia annata e concessione del contributo stesso per la nuova campagna di produzione) è stata autorizzata la spesa di 1 miliardo di lire.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1961

Per quel che attiene più particolarmente alla riduzione dei costi, è ormai noto che a tale precipua finalità tendono appunto, mediante la lavorazione e la conservazione collettiva del prodotto, le cantine sociali, la cui diffusione è favorita e incoraggiata da questo Ministero con la concessione, sia dei mutui duodecennali, al tasso del 3 per cento, per la costruzione di edifici rurali destinati alla conservazione, trasformazione e manipolazione dei prodotti agricoli, previsti dalle disposizioni del capo II della legge 25 luglio 1952, n. 949, sia dei contributi in conto capitale, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 245.

Infine, per dare alla viticoltura nazionale un assetto nuovo, più razionale e più rispondente alle esigenze dei mercati interno ed estero, sono stati approntati — e saranno presto sottoposti all'approvazione del Parlamento — altri provvedimenti che riguardano la tutela delle denominazioni di origine dei vini, agevolazioni fiscali per la produzione ed il commercio dei vini liquorosi e la nuova disciplina della produzione e del commercio dei mosti, dei vini e degli aceti.

Il Ministro: RUMOR.

BORELLINI GINA, CINCIARI RODANO MARIA LISA, MINELLA MOLINARI ANGIOLA, RE GIUSEPPINA, GRASSO NICOLÒ ANNA, DE LAURO MATERA ANNA E IOTTI LEONILDE. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Circa la nomina ad ispettrice dell'E.N.P.A.O. della dottoressa Darcangelis.

Le interroganti, mentre prendono atto che il Ministero, accogliendo la loro richiesta, avanzata con la interrogazione del 12 febbraio 1960, abbia disposto una ispezione amministrativa sulla gestione dell'E.N.P.A.O., esprimono la loro più profonda preoccupazione circa la possibilità che detta opera di controllo sia effettuata con la obiettività e serietà che il caso richiede, essendo stato affidato il compito a una persona che già ha ricoperto un posto di responsabilità nel collegio sindacale dell'ente stesso.

Pertanto chiedono se i ministri siano a conoscenza che:

su proposta del presidente del collegio dei sindaci revisori, dottoressa Darcangelis (ora ispettrice), è stato concesso il gettone di presenza con data retroattiva al direttore; questi è regolarmente stipendiato dall'ente e dalla Federazione dei collegi delle ostetriche, senza che il comitato direttivo ne sia mai stato messo a

conoscenza e nonostante che la legge n. 246 non lo contempli;

la presidente dell'E.N.P.A.O., oltre a beneficiare (come da delibera del consiglio) del rimborso viaggi, diarie, gettoni di presenza ecc., percepisce contemporaneamente un *quid* fisso mensile, che il consiglio nazionale ignora tuttora ad iniziativa di chi sia stato concesso;

il fondo economato è stato elevato, senza che in proposito siano state disposte le norme per la gestione di tale fondo; cancelleria e stampali acquistati e impiegati, senza che di essi sia stata presa nota su appositi registri di carico e scarico, e non risultano precisati la natura e i limiti delle somme per le spese a carattere eccezionale, ecc.;

l'avvocato De Cesaris, già consulente legale dell'ente, veniva retribuito con una cifra annuale forfettaria di lire 360 mila, corrispondente a tutte le prestazioni, assistenza contrattuale, progetti legge, ecc. Ciò nonostante, per la elaborazione e il suo interessamento presso i ministeri della legge n. 246 veniva a suo tempo discusso dal consiglio direttivo la concessione di lire 500 mila; attualmente è in corso un procedimento legale, avendo egli presentato all'ente due parcelle per un valore complessivo di lire 4.850.900.

Tenuto conto che la nomina ad ispettrice della dottoressa Darcangelis ha provocato una ondata di profondo malcontento e di sfiducia nelle ostetriche, che viene ad aggiungersi allo stato di preoccupazione e di fermento che investe tutta la categoria per la mancata soluzione di gravi ed urgenti problemi, che riguardano le pensioni, le condizioni di lavoro e le retribuzioni, le interroganti, data la gravità della situazione, chiedono se i ministri non ritengano incompatibile la nomina della dottoressa Darcangelis e disporre una seria inchiesta, che dia tutte le garanzie e la necessaria tranquillità alla categoria. (13262).

RISPOSTA. — L'ispezione disposta sulla gestione dell'E.N.P.A.O. è stata eseguita congiuntamente dai ministeri del lavoro e della sanità e le risultanze di essa sono all'esame dei competenti uffici per le opportune determinazioni.

Per quanto concerne le questioni particolari, di cui è cenno nell'interrogazione, si comunica che:

lo schema di contratto per regolare il rapporto d'impiego del direttore dell'ente risulta approvato dal Comitato direttivo nella seduta del 30 aprile 1949. Il contratto, perfe-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1961

zionato in data 16 maggio 1949, è stato sostituito alla scadenza con altro contratto, approvato dal Comitato direttivo, l'8 aprile 1954.

Il nuovo contratto, avente vigore dal 1° maggio 1954, per la durata di 3 anni, tacitamente rinnovabile per ugual periodo in mancanza di disdetta delle parti, prevedeva la retribuzione mensile lorda di lire 65.570, suscettibile di revisione in rapporto alle variazioni apportate al trattamento economico dei dipendenti dello Stato.

Circa l'accento alla legge n. 246, è il caso di rilevare che, a parte la considerazione che in essa non poteva essere prevista una norma specifica circa la duplice attività del direttore, la legge demanda al Comitato direttivo, come in effetti è avvenuto, la facoltà di deliberare i regolamenti, l'organico e il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Ente.

A norma dell'articolo 16 della stessa legge, inoltre, il direttore esplica le funzioni di segretario e provvede alla stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio nazionale e dei Comitati direttivo ed esecutivo. Ad esso viene corrisposto, pertanto, come agli altri intervenuti, un gettone di presenza per ciascuna riunione, a decorrere dall'entrata in vigore della suddetta legge, giusta delibera del 22 ottobre 1959 del Comitato esecutivo adottata su conforme parere del Ministero del lavoro.

Con delibera n. 025 del 17 dicembre 1958, il Comitato direttivo fissò in lire 40.000 l'assegno mensile da corrispondere alla Presidente a titolo di rimborso spese di rappresentanza.

Successivamente, a seguito di rilievo del Collegio sindacale, il Comitato decise di confermare l'assegno suddetto nella misura indicata a decorrere dalla data di inizio della carica (12 settembre 1958) e di sottoporre la decisione alla ratifica del Consiglio nazionale con l'intesa di sospendere la corresponsione.

Non risulta che il deliberato suddetto sia stato in seguito sottoposto alla ratifica del Consiglio nazionale; conseguentemente, l'assegno di lire 40.000 venne corrisposto alla Presidente una volta sola, e precisamente nel mese di gennaio 1959.

Il Consiglio nazionale, nella riunione del 4 luglio 1959, decise di corrispondere alla Presidente, quale rimborso spese, per i giorni di permanenza a Roma per esigenza della sua carica, la diaria di lire 6.000 maggiorata di lire 4.000.

Il fondo economato, della cui esistenza in lire 10.000 si trova traccia nel verbale di consegna in data 6 febbraio 1947 fra il Commis-

sario uscente e la Presidente subentrante, ammonta a lire 1.000.000.

Esso viene precipuamente impiegato per corrispondere le competenze ai componenti gli organi amministrativi e di controllo e ciò allo scopo di semplificare in modo particolare il pagamento delle somme dovute ai residenti fuori sede.

La necessità di regolamentare tale gestione è stata più volte rilevata dal Collegio sindacale, ma non risulta sia stato elaborato alcun provvedimento al riguardo.

Non si mancherà di richiamare l'ente sulla necessità di procedere al più presto alla suddetta regolamentazione.

Con delibera del 1° ottobre 1952, il comitato direttivo incaricò la Presidente di chiedere all'avvocato De Cesaris, già consulente legale dell'ente, se era disposto ad accettare per l'anno 1953 il compenso forfettario di lire 30.000 mensili, quale corrispettivo di tutte le prestazioni professionali di cui l'ente potesse aver bisogno nel corso dell'anno.

Il legale accettò con lettera del 16 ottobre 1952 e da allora fino al 31 agosto 1959 ha continuato a percepire il compenso nella misura forfettaria suindicata.

Con delibera del 21 maggio 1959 il comitato direttivo decise di esonerare dall'incarico l'avvocato De Cesaris. Tale delibera gli fu comunicata con lettera del 3 agosto 1959 e con successiva nota del 23 ottobre successivo gli venne rimesso l'assegno di lire 240.000, a saldo compenso per il periodo gennaio-agosto 1959.

Contro la citata delibera, l'avvocato De Cesaris ha proposto ricorso al Consiglio di Stato, presso il quale il ricorso stesso è tuttora pendente.

Nel contempo, l'avvocato De Cesaris ha ricorso alla magistratura ordinaria per ottenere la condanna dell'E.N.P.A.O. al pagamento di due parcelle di lire 2.645.300 e di lire 2.205.600 relative a prestazioni che, a suo dire, non rientrano nel mandato a suo tempo affidatogli. Anche tale procedimento è tuttora in corso.

Non risulta che sia stato deliberato o pagato alcun compenso oltre quelli sopraindicati.

Per quanto si riferisce alla ispezione presso l'E.N.P.A.O. e all'incarico ispettivo affidato ad un funzionario che ricoprì in passato la carica di presidente del collegio sindacale dell'ente, si ritiene che le preoccupazioni espresse da alcuni rappresentanti della categoria siano del tutto ingiustificate.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1961

Del resto, la scelta delle persone incaricate di ispezioni ad enti posti sotto la vigilanza ministeriale è materia di esclusiva competenza del Ministero vigilante, il quale non può ammettere ovviamente interferenze da parte delle categorie interessate in questioni tanto delicate. Comunque, nel caso in esame, l'incarico ispettivo fu affidato a seguito dell'interrogazione n. 2461 presentata alla Camera in data 12 febbraio 1960 alla dottoressa Darcangelis, alla quale, per altro, non si mancò di affiancare un funzionario estraneo allo ambiente e richiesto al Ministero della sanità.

Le conclusioni cui sono concordemente pervenuti i due ispettori confermano l'infondatezza degli addebiti mossi.

Sembra esservi in realtà un problema di carattere generale, che trascende l'amministrazione dell'ente e che si sostanzia nella necessità di rivedere la legislazione vigente allo scopo di dare un adeguato finanziamento all'ente stesso per un migliore trattamento previdenziale in favore delle ostetriche.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: SULLO.

BORELLINI GINA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quale incremento sia stato dato al contributo statale al bilancio dell'O.N.I.G. negli esercizi finanziari 1958-1959, 1959-1960, al fine di consentire all'ente di far fronte a quelle che sono le inderogabili esigenze degli invalidi relative all'assistenza medico-sociale e alla istruzione professionale, che scaturiscono dal progresso tecnico, scientifico-sociale.

Stante che alcuni aspetti assistenziali non possono essere procrastinati, perché collegati a fattori propri della età avanzata raggiunta dagli invalidi della guerra 1915-1918 e del costituirsi del carico familiare per quelli dell'ultima guerra, nonché della preparazione professionale dei giovani mutilati di guerra, la interrogante chiede, inoltre, quale indirizzo nuovo il Governo abbia dato all'O.N.I.G. e quale incremento di bilancio si preveda di effettuare per consentire l'attuazione di detto nuovo indirizzo. (14326).

RISPOSTA. — Per ciascuno degli esercizi 1958-59 e 1959-60 sono state disposte integrazioni di lire 500 milioni al contributo statale a favore dell'O.N.I.G., per consentire all'ente l'attuazione dell'assistenza sanitaria agli invalidi incollocabili e loro familiari, istituita con la legge 3 aprile 1958, n. 469.

Inoltre, nell'esercizio 1959-1960, è stata disposta una ulteriore integrazione di lire 250

milioni al cennato contributo, per consentire un più ampio soddisfacimento delle esigenze dell'ente.

Per il corrente esercizio il contributo all'opera è stato aumentato di lire 100 milioni, raggiungendo, così, la cifra complessiva di lire 7.150.000.000 annue.

Il Governo non ha mancato di dare all'O.N.I.G. le opportune direttive per la realizzazione di un'adeguata assistenza medico-sociale e della istruzione professionale alla benemerita categoria degli invalidi di guerra.

Il Sottosegretario di Stato: DELLE FAVE.

BORELLINI GINA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quale sia stato l'incremento numerico progressivo degli invalidi di guerra e dei relativi familiari a carico, ammessi a fruire dell'assistenza prevista dalla legge 3 aprile 1958, n. 469.

In ordine a quello che sarà il futuro incremento del numero degli assistiti, che si prevede sarà raggiunto nei prossimi mesi sino a giungere alla totalità degli aventi diritto valutabili in circa 150 mila, la interrogante chiede di conoscere inoltre:

1°) i criteri seguiti per stabilire l'ammontare della differenza della spesa di cui all'articolo 5 della predetta legge imputabile al capitolo 626 dello stato di previsione del bilancio del tesoro;

2°) quale sia stata, in ordine alla predetta differenza, la spesa sostenuta negli esercizi finanziari 1958-1959 e 1959-1960. (14327).

RISPOSTA. — 1°) Gli invalidi di guerra e i loro familiari a carico ammessi a fruire dei benefici di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 469, sono stati 23.905 al 31 dicembre 1958, 53.435 al 31 dicembre 1959 e 58.857 al 30 settembre 1960.

L'entità numerica degli assistibili è, quindi, non soltanto ben lontana dalla cifra di 150 mila indicata nell'interrogazione, ma, anzi, pur tenendo conto delle possibilità di nuove iscrizioni, il numero dei familiari degli aventi diritto alle provvidenze previste dalla precitata legge è destinato a diminuire anche per il raggiungimento della maggiore età dei figli degli invalidi.

2°) L'assegnazione statale a favore dell'O.N.I.G. per le spese di cui all'indicata legge 3 aprile 1958, n. 469, è di 500 milioni all'anno, ma si deve sottolineare che a tale assegnazione specifica deve aggiungersi la somma di 500 milioni, già portata in aumento

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1961

al contributo ordinario, a decorrere dall'esercizio 1955-1956.

Sostanzialmente, perciò, per sopperire alle forme di assistenza sanitaria, poi regolate dalla summenzionata legge può calcolarsi che sia destinata la cifra di un miliardo all'anno.

3°) La differenza della spesa, rispetto alle trattenute a carico degli interessati previste dalla legge n. 496, è ammontata a milioni 337 per l'esercizio 1958-1959 e a milioni 1.162 per l'esercizio 1959-1960.

Il Sottosegretario di Stato: DELLE FAVE.

CACCIATORE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi per i quali fino ad oggi non si sia provveduto alla costituzione del consiglio di amministrazione dell'asilo infantile Agatino Aria di Eboli (Salerno).

L'interrogante fa rilevare che fin dal 1954 il prefetto di Salerno sollecitò l'amministrazione comunale a designare i due membri di sua competenza e che tale designazione fu fatta nello stesso anno. (15167).

RISPOSTA. — Il prefetto di Salerno è stato invitato a provvedere entro breve termine alla costituzione del consiglio di amministrazione dell'asilo infantile Agatino Aria.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

CAPRARA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della marina mercantile.* — Sulle sedicenti cooperative di pescatori: San Marco, La Marinara, e Golfo di Pozzuoli di Pozzuoli (Napoli), nei confronti delle quali, nel giugno 1960, vennero iniziate indagini relative alla corresponsione di assegni familiari per i soci. In particolare l'interrogante chiede di conoscere: l'esito delle indagini iniziate e, sembra, sinora non concluse, anche per quanto riguarda la composizione delle cooperative stesse; i motivi del ritardo sulla conclusione degli accertamenti e nell'adozione dei provvedimenti del caso; una rigorosa inchiesta per accertare se effettivamente i soci delle cooperative sopraindicate siano costretti a subire una illegale trattenuta pari al 35 per cento sull'ammontare degli assegni familiari da corrispondere e per scoprire il traffico di benzina agevolato, operato con ingente lucro da alcuni dirigenti le cooperative.

L'interrogante chiede che luce completa venga fatta su tale intricata situazione rimasta sinora in ombra per la vantata protezione, da parte degli interessati, di personalità politiche governative. (14321).

RISPOSTA. — Gli accertamenti disposti nei confronti delle cooperative di pescatori San Marco, La Marinara e Golfo di Pozzuoli di Pozzuoli ebbero inizio nel mese di giugno 1960 a seguito di un esposto, a firma di 34 lavoratori, diretto al Ministero del lavoro, al presidente dell'I.N.P.S., all'ispettorato del lavoro di Napoli ed alla commissione centrale e compartimentale per l'assicurazione dei pescatori marittimi.

Le indagini, eseguite dall'ispettorato del lavoro di Napoli e dalla tenenza dei carabinieri di Pozzuoli, hanno potuto concludersi solo di recente poiché, per verificare la sussistenza o meno delle irregolarità denunciate, si è reso indispensabile procedere all'interrogatorio dei soci delle cooperative ed all'esame dei libri contabili.

Premesso che l'esposto di cui trattasi è risultato apocrifo, in quanto diverse persone rispondenti al nome dei firmatari, individuate ed interrogate, hanno dimostrato di non averlo firmato, si informa l'interrogante che gli addebiti mossi a carico delle tre cooperative in questione sono risultati privi di ogni fondamento. È emerso, invece, che le cooperative stesse corrispondono gli assegni familiari ai soci pescatori aventi diritto nella misura dovuta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, senza che venga effettuata alcuna indebita trattenuta.

Si assicura, infine, che il competente ispettorato del lavoro non mancherà di proseguire la propria azione di vigilanza sulle cooperative di pescatori di Pozzuoli.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: SULLO.

CAVALIERE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non intenda intervenire per frenare e reprimere i numerosi abusi che vengono compiuti nella vendita dei poderi ai concessionari dall'Opera nazionale per i combattenti, azienda agraria del Tavoliere delle Puglie.

L'interrogante fa presente che i poderi vengono venduti con l'arbitrio più incontrollato dalla direzione dell'azienda, che molte volte consente ai concessionari, a suo piacimento e dietro versamento di rilevanti somme, la immediata rivendita, la quale, in alcuni casi, viene effettuata, a prezzi irrisori e di fame, anche a prossimi congiunti degli impiegati.

L'interrogante richiama l'attenzione del ministro su quanto è accaduto per il podere n. 661.

L'Opera nazionale combattenti sapeva, già da tempo, che dei componenti la famiglia

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1961

colonica, tranne uno, tutti si erano allontanati dal podere, fittandolo, ciò che non consentiva il contratto di concessione, e improvvisamente, senza alcun avviso, è stato stipulato l'atto notarile di compra-vendita solamente con coloro che si erano allontanati dal podere, escludendosi proprio colui che ne era in possesso e lo aveva coltivato, realizzando molte e sensibili migliorie.

L'interrogante chiede di sapere se non sia il caso di disporre una severa inchiesta e di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare, per reprimere i numerosi e scandalosi abusi. (14142).

RISPOSTA. — La vendita dei poderi in concessione, da parte dell'Opera nazionale combattenti, viene effettuata secondo le condizioni stabilite nello schema di contratto revisionato ed approvato da questo Ministero.

La diversa intestazione dei poderi venduti, rispetto agli originari atti di concessione, deriva da successioni nell'ambito del nucleo familiare degli originari concessionari o da accordi diretti fra i componenti le famiglie o da pronunce giudiziarie.

Per i successivi trasferimenti di proprietà non è prescritta alcuna autorizzazione dell'ente ma soltanto la notifica dell'avvenuto trasferimento entro 30 giorni dalla stipula, ai sensi dell'articolo 6 del contratto.

Quanto poi al prezzo di rivendita dei terreni, si fa osservare che non viene pattuito liberamente dai concessionari, i quali in ogni caso, debbono realizzare l'importo del valore di riscatto da versare all'Opera, oltre alle somme destinate, in parte, a saldare gli altri impegni garantiti dal podere. Si tratta, comunque, di terreni residui in zone dove l'Opera ha completato la sua attività di colonizzazione.

Per quanto riguarda, in particolare, il caso del podere n. 661, l'Opera ha comunicato che, deceduto, nel 1944, il titolare del podere e capo famiglia signor Viggiani Pasquale, subentrò, in rappresentanza del nucleo familiare, quale assegnataria, la vedova signora Maria Emanuele Mastronunzio.

Malgrado i ripetuti solleciti dell'Opera, non si riuscì, però, a stipulare il contratto di compra-vendita con gli eredi dell'originario assegnatario, per discordie intervenute tra i componenti del nucleo familiare, cosicché l'ente, nel gennaio 1959, con citazione notificata a tutti gli eredi, chiese il rilascio del podere.

Nel marzo 1960, infine, a seguito di premure da parte di alcuni coeredi, l'Opera ad-

divenne alla stipula dell'atto di compravendita, con l'inserimento, nel contratto, di una clausola con la quale gli interessati assumevano ogni responsabilità per eventuali azioni giudiziarie da parte dei coeredi esclusi, sollevando l'Opera da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Risulta, ora, che sono in corso trattative tra il signor Vincenzo Viggiani, non intervenuto all'atto di vendita, e gli altri interessati, per regolare la questione della acquisizione del podere.

Il Ministro: RUMOR.

CIANCA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non ritenga opportuno intervenire presso il commissariato agli usi civici del Lazio, in ordine al progetto di legittimazione per la fissazione del canone annuo, relativo ai terreni in uso del comune di Frascati (Roma).

Nel 1946 tali terreni, allora incolti, in stato di assoluto abbandono, e dislocati parte nel comune di Frascati e parte in quello di Roma, furono occupati da ex combattenti, alcuni dei quali pochi anni dopo cedettero le loro quote di terreno ad altri coltivatori.

Il comune di Frascati, che aveva fissato un canone di lire 10 mila ad anno per ettaro, nel 1956, a seguito di una perizia concordata con un perito dipendente del Ministero dell'agricoltura, stabilì dei canoni annui addirittura astronomici, varianti da un minimo annuo di lire 160 mila ad un massimo di lire 250 mila per ettaro.

Sembra che soltanto a favore dei primi occupanti il comune di Frascati abbia operato una notevole riduzione del canone, sino al 70 per cento, introducendo così un odioso criterio tra coltivatori e coltivatori, tutti meritevoli di aver reso fertili con il loro sacrificio e il loro lavoro terreni prima incolti ed abbandonati. (14412).

RISPOSTA. — Per addivenire alla sistemazione dei terreni di uso civico del comune di Frascati, il commissariato per la liquidazione degli usi civici con sede in Roma, eseguiti gli accertamenti per mezzo dell'istruttore perito demaniale, nominato a tale scopo col consenso di questo Ministero, ha ordinato la pubblicazione degli atti contenenti, tra l'altro, le proposte sulla misura dei canoni di legittimazione delle occupazioni avvenute sui predetti terreni.

In tale progetto di sistemazione non risultano proposti canoni di legittimazione in base a criteri di discriminazione. Consta sol-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1961

tanto che tra il comune di Frascati ed i controinteressati sono intervenute trattative — rimaste per altro senza risultato — circa la possibilità di un trattamento di favore agli occupatori che fossero cittadini dello stesso comune.

Sulle opposizioni avanzate in sede di pubblicazione degli atti, anche per quanto riguarda la misura dei canoni, dovrà decidere, nella sua competenza, il predetto commissariato, mentre a questo Ministero è riservato l'esame degli atti relativi alla sistemazione dei terreni di cui trattasi; dopo che essi saranno stati inviati per l'approvazione.

Il Ministro: RUMOR.

CIANCA E ANGELINI LUDOVICO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga opportuno intervenire presso l'università di Roma, affinché sia revocato un odioso atto di rappresaglia compiuto nei confronti di un gruppo di portanti « cambi ferie », i quali per aver partecipato alle recenti agitazioni, che avevano per oggetto importanti rivendicazioni di categoria (assistenza sanitaria, indennità di proflassi e pagamento ore straordinarie), sono stati sospesi a tempo indeterminato. (15256).

RISPOSTA. — L'università degli studi di Roma, durante le recenti astensioni dal lavoro, fatte dal personale di ruolo o avventizio fisso al Policlinico (infermieri, portanti, ecc...), ha provveduto ad utilizzare, per il periodo dello sciopero, personale giornaliero, per supplire gli assenti, in modo da assicurare l'assistenza ai malati.

Si è trattato, comunque, di persone utilizzate giornalmente e saltuariamente per motivi strettamente contingenti, l'assunzione delle quali non ha dato luogo ad un vero rapporto di impiego con l'università.

In conseguenza, nessun provvedimento di sospensione poteva essere preso nei loro riguardi, nè a tempo determinato, nè a tempo indeterminato, in quanto la loro prestazione era del tutto precaria e limitata a quei giorni in cui si rendeva necessario per l'assenza del personale titolare.

Ciò è confermato anche dal fatto che il personale di cui trattasi, appunto per la precarietà dell'assunzione in servizio, era stato escluso, nell'ordine del giorno che indicava lo sciopero, dal partecipare allo sciopero medesimo.

È però avvenuto che, nonostante la esclusione, parte del personale chiamato in servizio per i giorni di sciopero, dopo aver fir-

mato il foglio di presenza su invito del personale titolare scioperante, si è rifiutato di lavorare.

L'università degli studi di Roma ha, tuttavia, assicurato che anche il personale che si era rifiutato di prendere servizio o che si era allontanato dopo aver firmato il foglio di presenza viene chiamato a lavorare quando le necessità contingenti lo richiedano.

Il Ministro: BOSCO.

CIANCA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se non ritenga opportuno dare disposizioni affinché siano riportate ad un livello più equo le tariffe praticate dalla ditta Tulli che ha in concessione il servizio di autolinea Sezze-Latina.

La richiesta è motivata dal fatto che con il 15 novembre 1960 la tariffa per detto percorso (chilometri 18) è stata elevata a lire 160 aggravando le condizioni degli utenti (circa 300) quasi tutti studenti, operai ed impiegati.

L'interrogante chiede inoltre di sapere se non creda necessario far richiamare la ditta Tulli all'osservanza dei propri doveri, sia per quanto riguarda l'osservanza degli orari sia per le condizioni degli automezzi usati. (15286).

RISPOSTA. — L'autolinea Sezze-Latina, in concessione all'impresa Tulli, si svolge su due percorsi, e cioè via Epitaffio della lunghezza di chilometri 24,300 e via strada statale n. 156 della lunghezza di chilometri 20,800.

La tariffa applicata su detta linea, per i biglietti di corsa semplice, è di lire 7.00 a viaggiatore per chilometro, compresi gli oneri fiscali; il prezzo del biglietto, su ambedue i percorsi, è stato unificato nella misura di lire 160 facendo la media dei due differenti prezzi che avrebbero dovuto essere adottati in base ai due diversi itinerari (chilometro 24,300 x lire 7.00 = lire 170 e chilometri 22,800 x lire 7.00 = lire 146).

Gli abbonamenti preferenziali per le categorie degli operai, impiegati e studenti vengono calcolati applicando la riduzione del 40 per cento sulla predetta tariffa.

La base tariffaria di cui sopra è stata autorizzata fin dall'agosto 1959 mentre alla data del 15 novembre 1960, indicata dall'interrogante, non risulta applicato alcun aumento su detta linea.

Aggiungo che la base tariffaria di lire 7.00 a viaggiatore per chilometro deve essere ritenuta adeguata ai costi di esercizio della linea

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1961

in relazione alle condizioni del percorso ed alla frequentazione del servizio.

Ciò stante non si ritiene di poter intervenire per la riduzione della tariffa adottata.

Per quanto riguarda, poi, le irregolarità inerenti l'osservanza degli orari e le condizioni del materiale rotabile, si comunica che sono state date disposizioni all'ispettorato compartimentale di Roma perché esperisca urgenti accertamenti al riguardo e adotti i provvedimenti atti a far cessare gli abusi che venissero riscontrati sussistenti.

Il Ministro: SPATARO.

CODIGNOLA. — *Ai Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali iniziative siano state prese per il finanziamento del Politecnico di Palermo, ripetutamente promesso negli ultimi anni e mai effettivamente attuato.

L'interrogante richiama l'attenzione del ministro sul fatto che il mancato mantenimento della promessa ha causato le giustificate rimostranze degli studenti d'ingegneria di quella città, che hanno occupato — in segno di protesta — i locali della facoltà; e che i lavori del progettato politecnico non potranno essere avviati neanche per iniziativa della regione siciliana, poiché essa non è disposta a dare corso agli stanziamenti di sua competenza finché il Governo centrale non dimostri di passare dalle reiterate promesse ai fatti concreti. (14897).

RISPOSTA. — Con la legge della regione siciliana 18 aprile 1958, n. 12, venne assicurato un contributo di lire 800 milioni per i lavori di completamento del Politecnico di Palermo.

Questo Ministero per parte sua ha assunto l'impegno di erogare un contributo di pari importo, non appena saranno resi disponibili i fondi previsti per l'assetto edilizio universitario dall'emananda legge sul piano della scuola.

Nel frattempo, il Dicastero dei lavori pubblici, anche in seguito all'interessamento di questo Ministero, ha autorizzato l'ufficio del genio civile di Palermo a redigere il progetto generale per l'esecuzione dei lavori di completamento dell'opera che rappresentano la prosecuzione di lavori già iniziati ed eseguiti dal predetto ufficio, nonché a compilare, con urgenza, un progetto di stralcio per un importo di lire 350 milioni.

I due progetti si trovano attualmente, per il prescritto esame e parere, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

La questione è, pertanto, ben presente alla attenzione di questo Ministero, che, unitamente agli organi regionali e al Dicastero dei lavori pubblici, al quale sono state rinnovate le più vive premure in proposito, non mancherà di adoperarsi ulteriormente per la sollecita realizzazione delle opere di completamento del Politecnico.

Si ricorda poi che in data 23 dicembre 1960, il Consiglio dei ministri ha approvato uno schema di disegno di legge che prevede l'erogazione di spese per l'edilizia universitaria, per i contributi di funzionamento, per le attrezzature scientifiche, per l'aumento dei posti dei professori di ruolo.

Delle provvidenze disposte con detto schema di disegno di legge — del quale si auspica la sollecita approvazione da parte del Parlamento — beneficieranno tutti gli atenei e, quindi, anche l'università degli studi ed il Politecnico di Palermo.

Il Ministro: BOSCO.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se sia fondata la voce, che ha vivamente allarmato la popolazione di Venafro (Campobasso), secondo cui l'« Anas » si appresterebbe ad effettuare una deviazione della strada statale n. 85 lungo l'arginale del Rava, per cui la città predetta resterebbe tagliata fuori dal traffico, che ne ha fatto, specie in questi ultimi tempi, un centro importante. (14613).

RISPOSTA. — L'allarme cui fa riferimento l'interrogante non ha alcuna ragione d'essere, per il fatto che l'« Anas » non ha, sino ad ora, preso in considerazione l'eventualità di costruire una deviazione, nella zona di Campobasso, alla strada statale n. 85 Venafra.

Il Sottosegretario di Stato: SPASARI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione della strada interpodereale, che a partire dalla provinciale Campolieto-stazione dovrebbe giungere nel territorio di Monacilioni (Campobasso) (14687).

RISPOSTA. — Al dipendente ispettorato ripartimentale delle foreste di Campobasso non è pervenuta alcuna domanda per la costruzione della strada interpodereale Campolieto-stazione di Monacilioni.

Si ritiene perciò, che l'interrogante intenda riferirsi alla costruzione della strada di bonifica montana Vigne in comune di Campolieto, finanziata ai sensi degli articoli 19 e

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1961

20 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e che sarà realizzata, in concessione, dall'azienda speciale consorziale del Fortore molisano.

Il Ministro: RUMOR.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le ragioni per le quali al signor Sappracone Angelo, coltivatore diretto, residente in Petacciato (Campobasso) non sia stata ancora data la quantità di grano, a lui spettante, concessa gratuitamente ai coltivatori diretti; e quando potrà essergli consegnata. (14908).

RISPOSTA. — Il signor Sappracone ha fatto domanda di assegnazione gratuita di grano soltanto il 21 novembre 1960.

La domanda del signor Sappracone, insieme alle altre pervenute in ritardo, è stata esaminata in un secondo momento e, poiché la richiesta è risultata fondata, si provvederà, entro brevissimo tempo ad emettere ed a consegnare all'interessato il buono di prelevamento del grano.

Il Ministro: RUMOR.

COLITTO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici e al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione di un edificio scolastico in contrada Petrilli del comune di Sepino (Campobasso) (14960).

RISPOSTA. — Il comune di Sepino presentò, nel decorso esercizio finanziario 1959-60, domanda di contributo, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, per opere di edilizia scolastica da realizzare nel capoluogo ed in varie frazioni tra le quali vi era anche la frazione Petrilli.

Di tali domande vennero accolte soltanto, per l'insufficienza dei fondi a disposizione, quelle relative al capoluogo per lire 28.250.000 alla frazione Altilia per lire 5 milioni ed alla frazione Macchie per lire 6 milioni.

Del contributo così ottenuto per la frazione Macchie, l'amministrazione comunale interessata ha ora chiesto la devoluzione a favore della frazione Figurelle.

Nulla si oppone all'accoglimento di tale richiesta ed, in tal senso, sono già in corso le necessarie comunicazioni.

Per la frazione Petrilli, di cui specificamente si occupa l'interrogante, la richiesta di contributo non è stata rinnovata dal comune per l'esercizio finanziario in corso 1960-61.

Pertanto, data anche la vicinanza delle due frazioni, si ritiene che l'edificio scolastico da

realizzare in contrada Figurelle possa essere utilizzato dalla popolazione scolastica della frazione Petrilli.

Il Ministro della pubblica istruzione:
Bosco.

COLITTO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in Sepino (Campobasso) dell'edificio scolastico. (15042).

RISPOSTA. — Il comune di Sepino ottenne, nell'esercizio finanziario 1957-58, il contributo dello Stato sulla spesa di lire 31 milioni per la costruzione dell'edificio destinato alle scuole elementari del capoluogo.

Nell'esercizio finanziario 1959-60 è stato concesso un ulteriore contributo sulla spesa di lire 28.250.000 per il completamento dell'opera.

Il provveditore alle opere pubbliche di Napoli, per far luogo all'approvazione del relativo progetto, è, ora, in attesa che il comune interessato, ripetutamente sollecitato, presenti il computo della spesa per le opere di abbellimento artistico.

Il Ministro della pubblica istruzione:
Bosco.

COMPAGNONI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quali possibilità esistono per un sollecita definizione della domanda di pensione privilegiata dell'ex sergente Turriziani Luigi, della classe 1929, abitante in Frosinone. (15024).

RISPOSTA. — La pratica di pensione privilegiata ordinaria cui l'interrogante si riferisce è stata istruita e rimessa al comitato pensioni privilegiate ordinarie il quale, prima di emettere il proprio parere, ha inviato gli atti al collegio medico legale perché esprima il suo avviso circa la dipendenza o meno da causa di servizio della infermità di cui è affetto l'interessato.

Il Ministro: ANDREOTTI.

CRUCIANI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se in Italia esista un istituto che accolga i bambini mongoloidi e, se non esiste, cosa intenda fare per venire incontro ai casi così gravi, senza assistenza. (15036).

RISPOSTA. — Nel nostro paese esiste una scuola speciale per bambini mongoloidi presso la scuola speciale Zaccaria Treves e Sante De Sanctis per fanciulli anormali psichici in Milano, via Colleone, 8.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1961

Inoltre funziona, presso la scuola magistrale ortofrenica di Roma, piazza Lovatelli n. 36, una scuola speciale per mongoloidi.

Parimenti in Roma, presso le scuole parificate dell'Opera Sante De Sanctis per fanciulli anormali psichici, articolata in cinque scuole speciali, ubicate in diversi quartieri della città, vengono accolti minori mongoloidi.

L'assistenza ai minori mongoloidi negli istituti di cui sopra viene effettuata con esternato.

Presso i vari istituti medico-psico-pedagogici esistenti in Italia e che assumano a circa un centinaio, vengono spesso avviati i minori effetti da mongolismo con ricovero in internato a carico dell'amministrazione provinciale ai sensi dell'articolo 6 del regio decreto 16 agosto 1909, n. 615, e a carico dell'O.N.M.I. o dell'E.N.P.M.F. in ordine alle rispettive competenze istitutive.

Inoltre, presso i reparti infantili di ospedali psichiatrici e presso istituti assistenziali per incurabili (tipo Don Guanella, Don Orione, Ottolengo ed altre Opere pie) vengono ospitati, in appositi reparti, soggetti mongoloidi.

Il Ministro: GIARDINA.

CRUCIANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non intenda esaminare la possibilità di una indagine sulla gestione dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Città di Castello (Perugia).

Le lamentele del corpo insegnante per il metodo delle nomine, le lamentele dei commercianti e degli artigiani della zona per la concorrenza esercitata in numerosissimi lavori, la produzione sottocosto di materiale per l'azienda di proprietà del preside, sono tali da aver creato intorno all'istituzione scolastica motivi di generale sfiducia nel controllo della gestione scolastica.

L'interrogante chiede per il buon nome della scuola, per la difesa dei diritti degli insegnanti, per la salvaguardia dell'insegnamento e degli allievi, se non intenda esaminare la possibilità di una indagine, ascoltando anche gli insegnanti assunti, e particolarmente i non assunti, nonostante nominati. (15236).

RISPOSTA. — Non risulta al Ministero che vi sia alcuna irregolarità nell'amministrazione dell'istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Città di Castello.

La gestione dei fondi dell'Istituto, così come periodicamente è stato rilevato, sia dal

revisore dei conti di questo Ministero sia da quello del Ministero del tesoro, si svolge nell'assoluto rispetto delle norme vigenti.

L'istituto, dato il particolare settore economico per il quale cura la preparazione degli allievi, effettua dei lavori tipografici di modesta entità, appunto per un più proficuo svolgimento delle esercitazioni degli alunni stessi.

Questo Ministero, allo scopo di individuare con la maggiore esattezza l'entità dei lavori svolti, ha, a suo tempo, disposto la istituzione nel bilancio dell'istituto, di apposita voce per l'azienda tipografica. Tale voce, che prevedeva per l'esercizio relativo al 1959 un movimento di lire 5.200.000 è stata contenuta, nell'esercizio 1960, in lire 3.100.000, per evitare appunto eventuali lagnanze per presunta concorrenza ad aziende locali.

È del pari inesatta l'affermazione circa la sfiducia che sarebbe localmente nutrita nei confronti dell'istituto, il quale, invece, è stato autorizzato ad istituire dal corrente anno scolastico 1960-61, 3 sedi coordinate in Passignano, Gubbio e Marsciano, dietro pressanti richieste di quelle amministrazioni comunali.

Per quanto riguarda l'assunzione del personale incaricato di ogni categoria e grado, si precisa che essa avviene da parte di un organo collegiale quale è il consiglio di amministrazione dell'istituto, le cui decisioni, per altro, sono soggette al visto di legittimità del provveditore agli studi.

Si comunica, altresì, che nessun ricorso è stato presentato a questo Ministero da parte di personale comunque aspirante ad un incarico nell'istituto in parola.

Il Ministro: Bosco.

CRUCIANI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere i motivi che ostano, dopo 3 anni, alla costituzione del consiglio di amministrazione del consorzio di pesca di San Feliciano di Magione (Perugia). (15261).

RISPOSTA. — Il commissario del consorzio pesca ed acquicoltura del lago Trasimeno ha provveduto ad elaborare uno schema di provvedimento, recante modifiche alla legge, al regolamento ed allo statuto dell'ente e che è attualmente allo studio di questo Ministero e di quello delle finanze.

Non appena tale schema di provvedimento sarà approvato, questo Ministero non mancherà di prendere intese con l'amministrazione delle finanze — cui spetta la vigilanza sulla gestione del predetto ente, ai sensi del-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1961

l'articolo 29 del regolamento per l'esecuzione della legge 23 dicembre 1917, n. 2043, approvato con decreto-legge 9 giugno 1918, n. 848 — per la ricostituzione degli organi di normale amministrazione del consorzio.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.

CUTTITTA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se, per ovvie considerazioni di equità, non ritenga di dover adottare immediati provvedimenti amministrativi atti ad estendere agli ufficiali collocati nella riserva per sfollamento, e poi transitati nella ausiliaria, i benefici economici indicati nella pronuncia n. 784 emessa in data 28 ottobre 1958 dalla quarta sezione del Consiglio di Stato. (15025).

RISPOSTA. — La decisione n. 784 del Consiglio di Stato si riferisce al caso di specie di un ufficiale sfollato con decorrenza retroattiva, al quale è stato riconosciuto titolo alla corresponsione della indennità di ausiliaria a decorrere dalla data di effettiva cessazione dal servizio, anziché da quella cui risalgono gli effetti giuridici dello sfollamento.

Trattandosi di decisione rimasta finora isolata, l'amministrazione, avvalendosi delle sue facoltà non ha ritenuto di estenderne in via amministrativa il criterio in essa affermato.

Il Ministro: ANDREOTTI.

DE CAPUA E LEONE RAFFAELE. — *Ai Ministri del tesoro e della pubblica istruzione.* — Per conoscere quando saranno retribuite tutte le ispezioni che i capi di istituti medi superiori effettuarono in gran numero, dalla fine del 1958 ai primi mesi del 1959, per il conferimento dell'abilitazione didattica ai professori.

Dopo un modico acconto ricevuto circa sei mesi or sono, gli interessati hanno atteso inutilmente la definitiva integrale liquidazione. (12400).

RISPOSTA. — È stato già provveduto al pagamento a saldo delle indennità di missione dovute per le ispezioni previste dall'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, per il conferimento dell'abilitazione didattica.

Il Ministro della pubblica istruzione: Bosco.

DE' COCCI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non intenda promuovere un apposito provvedimento allo scopo di ria-

prire i termini previsti dalla legge 30 luglio, n. 559, recante condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale. L'interrogante fa presente che detta legge condizionava il godimento dell'agevolazione al fatto che entro 120 giorni dall'entrata in vigore della stessa si provvedesse:

a) alla definizione delle imposte dirette;

b) alla regolazione ed al pagamento del tributo dovuto per le imposte indirette sugli affari.

Poiché, come è noto, le imposte dirette vengono riscosse mediante ruoli, la definizione del tributo non ha importato la necessità di provvedere al suo immediato pagamento.

Per quanto concerne, invece, le imposte indirette sugli affari, la necessità del pagamento entro il breve termine stabilito dalla legge ha operato in tutto il suo vigore di guisa che non sono pochi i contribuenti, in particolare appartenenti alla categoria dei piccoli imprenditori, i quali si sono visti negare il beneficio del condono per mancata osservanza della detta condizione.

In tale situazione sembra necessaria una legge che riapra i termini stabiliti dalla ricordata disposizione legislativa del 30 luglio 1959. (15116).

RISPOSTA. — Non riesce possibile aderire alla richiesta dell'interrogante, in quanto l'invocato provvedimento di riapertura dei termini stabiliti dalla legge 30 luglio 1959, n. 559, darebbe vita, in concreto, ad un nuovo provvedimento di condono, sulla cui opportunità questa amministrazione non può che esprimere il proprio contrario avviso, per evidenti motivi di politica fiscale ed economica.

Il Ministro: TRABUCCHI.

DEL GIUDICE. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per sapere se non ritengano opportuno ammettere anche la provincia di Trapani ai benefici della legge 21 luglio 1960, n. 739, articolo 1, che prevede provvidenze particolari a favore delle zone danneggiate dalle avversità meteorologiche, durante l'annata agraria 1959-60.

Ciò in considerazione del fatto che tutto il territorio della provincia di Trapani è stato danneggiato da eccezionali eventi atmosferici, che hanno causato danni superiori al 50 per cento, sul raccolto delle leguminose e delle foraggere, del grano, dell'olivo, della vite e dei fruttiferi in genere, ed hanno danneggiato incorreggibilmente anche gli impianti.

L'interrogante desidera sapere, inoltre, se i ministri non ritengano giusto disporre sol-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1961

lecitamente l'esecuzione delle provvidenze di cui alla succitata legge, al fine anche di evitare il paventato esodo dei lavoratori agricoli, che aggraverebbe il già sproporzionato stato di disagio, facendo ancora aumentare nei centri urbani il numero della manodopera bracciantile non qualificata e priva di lavoro. (14097).

DEL GIUDICE. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — Per conoscere se siano a conoscenza dei gravi danni arrecati alle colture in provincia di Trapani nel corso della decorsa annata agraria a causa delle avversità atmosferiche e parassitarie e per chiedere se, in conseguenza delle gravi persistenti condizioni economiche in cui versano quelle popolazioni, non ritengano di poter provvedere con urgenza alla emanazione del decreto per la inclusione della provincia di Trapani tra le zone di applicazione dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per i danneggiati da calamità naturali ed avversità atmosferiche. (15146).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti eseguiti dagli organi tecnici locali, è risultato che le aziende agricole della provincia di Trapani non hanno subito, a causa delle avversità atmosferiche e calamità naturali verificatesi nel periodo dal 1° giugno 1958 al 31 agosto 1960, danni alle strutture fondiarie e alle scorte di tale entità da giustificare l'intervento dello Stato con le provvidenze contemplate nell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, numero 739.

Danni sensibili l'agricoltura della provincia ha subito alla produzione e alla coltura, cosicché gli agricoltori che si trovino nelle condizioni richieste potranno fruire delle provvidenze previste dalla legge per tale genere di danni.

In particolare, detti agricoltori potranno giovare, ai sensi dell'articolo 15 — primo comma — della legge, della ratizzazione, in cinque annualità o in dieci semestralità, delle esposizioni in essere alla data di entrata in vigore della legge stessa e relativa a prestiti concessi con proprie disponibilità, anteriormente alla data del 30 aprile 1960, dagli istituti ed enti che esercitano il credito agrario.

Inoltre, a norma del successivo articolo 17 della legge, agli agricoltori che abbiano contratto mutui di miglioramento fondiario e per l'acquisto di terreni, in applicazione delle vigenti disposizioni sul credito agrario, è offerta la possibilità di chiedere il rinvio del

pagamento delle rate di ammortamento o di riscatto, scadenti nell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e in quello successivo.

Si aggiunge che questo Ministero ha riservato alla regione siciliana la somma di 70 milioni di lire per la concessione dei prestiti quinquennali di esercizio — al tasso del 3 per cento riducibile all'1,50 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e partecipanti — considerati dall'articolo 5 della legge.

Si fa altresì presente che, sul contingente globale di 60 mila quintali di grano, posto da questo Ministero a disposizione della regione siciliana per essere distribuito gratuitamente tra i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e partecipanti delle zone agrarie dell'isola gravemente danneggiate dalle avversità atmosferiche e calamità naturali, al fine di porre in grado queste categorie di coltivatori di provvedere alle semine, 6900 quintali sono stati assegnati dalla regione medesima alla provincia di Trapani.

Si ricorda, poi, che da tempo sono state impartite disposizioni agli ispettorati agrari perché ai coltivatori danneggiati venga accordata la priorità nella concessione del contributo dello Stato nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate e nella distribuzione gratuita di sementi ortive e foraggere, ai sensi della legge 10 dicembre 1958, n. 1094. Per l'applicazione di detta legge, nella corrente campagna agraria, è stata assegnata alla provincia di Trapani la somma complessiva di 11.800.000 lire.

Si comunica, infine, che il Ministero delle finanze, con proprio decreto del 20 ottobre 1960, ha provveduto, sulla base delle proposte formulate dalla locale intendenza di finanza, a delimitare le zone della provincia ai sensi dell'articolo 19 della legge.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.

DEL GIUDICE. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per sapere se siano a conoscenza dei gravissimi danni apportati agli agrumi (arance, mandarini, limoni) da una piccolissima mosca, un dittero meglio identificato con il nome di *ceratitis capitata*, la quale in particolari condizioni di ambiente, clima ed umidità, si è riprodotta, attraverso numerose generazioni, in maniera impressionante.

In conseguenza di tale gravissima infestazione quasi tutta la produzione agrumaria della Sicilia, in modo particolare, è andata perduta.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1961

Sono immensi tappeti gialli, rappresentati dalla frutta immatura caduta, che ricoprono il suolo alla base delle piante.

L'interrogante chiede di conoscere se, alla luce delle notizie suesposte, i ministeri competenti abbiano dato opportune disposizioni per alleviare i danni di cui sopra, che profondamente hanno inciso sulle condizioni economiche, già assai tristi, degli operatori economici interessati al settore agrumicolo siciliano. (15228).

RISPOSTA. Premesso che, come è noto, a' termini degli articoli 14 e 20 della legge costituzionale 24 febbraio 1948, n. 2, sullo statuto della regione siciliana, la difesa fitosanitaria delle coltivazioni nel territorio dell'isola rientra nella esclusiva competenza della regione medesima, si fa presente che la mosca della frutta può essere agevolmente combattuta mediante trattamenti con insetticidi organici di sintesi, oggi in commercio.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.

DE MICIELI VITTURI, GRILLI ANTONIO E CRUCIANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga di disporre che siano rivedute le disposizioni di cui alla circolare del 17 settembre 1938, n. 12957, relative all'insegnamento facoltativo dello strumento musicale negli istituti magistrali, nel senso di stabilire, ai fini di un migliore risultato, che ogni allievo abbia a disposizione un'ora settimanale, suddivisa in due lezioni di mezz'ora ciascuna, e che i « gruppi » di cui tratta la circolare siano quindi formati di due alunni o al massimo di tre e solo nel caso in cui un allievo risultasse in eccedenza. (14834).

RISPOSTA. — La questione posta con l'interrogazione, relativamente all'orario delle lezioni di strumento musicale negli istituti magistrali formerà oggetto di attenta considerazione da parte del Ministero, compatibilmente con le esigenze generali dell'orario settimanale delle altre materie di insegnamento nelle diverse classi dell'istituto magistrale, in occasione della prossima revisione di tutti i programmi di insegnamento degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale.

Il Ministro: Bosco.

DE MICIELI VITTURI, GRILLI ANTONIO E CRUCIANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali nuove difficoltà si oppongono al pagamento degli ar-

retrati delle indennità di esame agli insegnanti, di ruolo e non di ruolo delle scuole medie dell'anno 1956, pagamento circa il quale il Ministero si è ripetutamente impegnato con tassative assicurazioni. (14945).

RISPOSTA. — Il ritardo nella liquidazione delle indennità dovute, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 2 febbraio 1959, n. 30, agli insegnanti che fecero parte delle commissioni giudicatrici degli esami di promozione, ammissione, idoneità e licenza, svoltosi nell'anno scolastico 1955-56 e seguenti, è stato determinato dalla insufficienza dei fondi previsti in bilancio.

Come è già noto agli interroganti, la nuova misura del compenso giornaliero per i componenti delle commissioni degli esami in parola è stato fissato dalla legge 2 febbraio 1959, n. 30.

Precedentemente, la materia era disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1076.

La nuova misura del compenso è stata disposta con effetto retroattivo e precisamente dal mese di giugno 1956, per cui i fondi accreditati in bilancio per gli esercizi finanziari 1956-57, 1957-58, e 1958-59 non comprendevano la nuova misura del compenso; pertanto, il Ministero, usufruendo delle disponibilità risultanti sui competenti capitoli in conto resti, ha potuto accreditare solo parte delle somme necessarie alla liquidazione di quanto dovuto in applicazione della nuova legge, e, nel contempo, ha chiesto al Dicastero del tesoro una maggiore assegnazione di fondi per completare i pagamenti suddetti.

Ad ogni modo, per quanto attiene ai professori degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale si assicura che sono state soddisfatte tutte le richieste di fondi pervenute dai provveditorati agli studi per la liquidazione a saldo dei compensi in parola.

L'emissione di ordini di accreditamento in favore dei provveditorati agli studi per la liquidazione delle spettanze di cui trattasi ai professori delle scuole medie e delle scuole di avviamento è stata ripresa ed è tuttora in corso, per cui si ritiene che il pagamento a saldo delle indennità suddette potrà essere completato in brevissimo tempo.

Per quanto concerne, infine, i professori delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica, che attendono tuttora la corresponsione di dette indennità, si rende noto che, avendo il Ministero del tesoro, con nota in data 13 dicembre 1960, comunicata la sua adesione alla concessione della richiesta maggiore as-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1961

segnazione di lire 515 milioni, la competente direzione generale del Ministero sta provvedendo ad accreditare ai provveditorati agli studi le somme occorrenti per l'esigenza in argomento.

Il Ministro: Bosco.

DE MICHELI VITTURI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali difficoltà ancora si oppongano alla sollecita definizione della pratica di pensione in favore del signor Dante Giannelli (posizione P.P.O. n. 94631/53). (15101).

RISPOSTA. — Sulla domanda di pensione cui si riferisce l'interrogante è stato già adottato il relativo provvedimento tuttora in corso di perfezionamento.

Il Ministro: ANDREOTTI.

DE MICHELI VITTURI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

1°) i motivi che ancora si oppongono alla nomina della commissione giudicatrice prevista dall'articolo 6 del bando di concorso n. 1 e 2 del 15 marzo 1960 a 1.186 cattedre di educazione fisica riservate ai diplomati dell'istituto di educazione fisica di Roma ed a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, essendo ormai trascorsi 5 mesi dalla data prevista per la chiusura dei termini per la presentazione delle domande;

2°) quali provvedimenti intenda prendere affinché si possa procedere con sollecitudine alla formazione delle graduatorie di questo concorso, che è il primo dopo 20 anni;

3°) quali criteri abbiano informato l'amministrazione nello stabilire, nella ordinanza del 30 settembre 1960, che possono prestare l'insegnamento della ginnastica correttiva, nelle scuole medie e secondarie, solamente gli insegnanti di ruolo e gli abilitati che siano però in possesso del diploma dell'istituto superiore di educazione fisica, stabilendo così una discriminazione tra i vari tipi di abilitazione che la legge non prevede. (15161).

RISPOSTA. — Circa i due primi quesiti si rende noto che avverso i decreti ministeriali del 15 marzo 1960, con i quali sono stati indetti i concorsi per titoli a 1.186 cattedre di educazione fisica negli istituti di istruzione secondaria ed artistica, sono stati proposti un ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato ed un ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Comprensibili motivi di cautela hanno perciò indotto il Ministero a soprassedere allo

svolgimento dei concorsi, in attesa della definizione dei ricorsi in parola.

Il Ministero ha, inoltre, rivolto un quesito al Consiglio di Stato sull'applicazione della legge in base alla quale sono stati indetti i concorsi, per premunirsi, mediante l'illuminato parere di quel consesso, di una direttiva sicura nello svolgimento delle ulteriori incombenze.

Si assicura che, non appena saranno risolte le questioni anzidette, si provvederà con la maggiore sollecitudine all'espletamento dei concorsi, i cui atti preliminari sono già predisposti.

Per quanto riguarda il terzo quesito, concernente l'esclusione degli abilitati didattici dall'insegnamento nei corsi di ginnastica correttiva, disciplinati dall'ordinanza ministeriale 30 settembre 1960, si ritiene che l'affermazione contenuta nella interrogazione, secondo la quale si sarebbe introdotta una discriminazione illegittima fra abilitazione conseguita per esami e abilitazione acquisita ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 (abilitazione didattica) sia inesatta.

L'una e l'altra abilitazione hanno infatti la stessa efficacia legale, ma solo agli effetti dell'insegnamento dell'educazione fisica, nei corsi ordinari per alunni in condizioni normali.

I corsi di ginnastica correttiva sono preordinati invece per soggetti ai quali non può essere impartito l'insegnamento dell'educazione fisica, in quanto presentano « anomalie della forma corporea o localizzate malformazioni di modico grado dei sistemi scheletrico e muscolare ». Essi hanno pertanto carattere essenzialmente terapeutico piuttosto che educativo.

A rigore, il titolo che si dovrebbe richiedere al personale cui sono affidati tali corsi sarebbe la laurea in medicina, congiunta al diploma di educazione fisica.

Non disponendosi in numero sufficiente di personale avente l'anzidetta doppia qualificazione professionale, l'ordinanza predetta, pur mantenendo il principio che alla direzione e al coordinamento generale dei corsi di ginnastica correttiva deve essere preposto personale sanitario qualificato, esige che gli istruttori, oltre ad essere abilitati comunque all'insegnamento ordinario, abbiano seguito i corsi degli istituti superiori di educazione fisica che, come è noto, sono di grado universitario ed il cui ordinamento didattico comprende l'insegnamento su basi scientifiche di discipline come l'anatomia, la fisiologia ed altre discipline mediche la cui approfondita conoscenza

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1961

è indispensabile ai fini dell'efficacia dei corsi di cui trattasi e della garanzia che essi non risultino controproducenti.

Di tale *curriculum* di studi universitari sono sprovvisti gli abilitati didattici, i quali sono stati ammessi al conseguimento del titolo in base ai corsi di formazione a carattere pratico, preordinati esclusivamente in funzione dell'insegnamento ordinario.

Pertanto, l'esclusione degli abilitati didattici dai corsi di ginnastica correttiva è da ritenersi, in via generale, pienamente giustificata. Quando però è risultato, in singoli casi, che gli abilitati didattici fossero dotati di adeguata preparazione in cliniche o ospedali specializzati, il Ministero ne ha autorizzato l'utilizzazione.

Il Ministro: Bosco.

DE PASQUALE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere l'esito della pratica n. 144055/59 riguardante una istanza di pensione presentata dall'ex militare Previti Antonio di Santi, nato il 13 agosto 1931. (15087).

RISPOSTA. — Sulla istanza di pensione del soldato in congedo Previte (e non Previti) Antonio è stato già adottato il relativo provvedimento. Si soggiunge ora che, intervenuta la registrazione del decreto, il 16 novembre 1960 è stato inviato il ruolo di pagamento all'ufficio provinciale del tesoro di Messina tramite la ragioneria centrale per i servizi dell'esercito.

Il Ministro: ANDREOTTI.

FANELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se intenda far istituire nel comune di Atina (Frosinone) una scuola media statale in considerazione dell'elevato numero di studenti (circa 90) costretti attualmente a partire ogni mattina per raggiungere sedi distanti diversi chilometri. (15214).

RISPOSTA. — Nessuna domanda è finora pervenuta da parte del comune di Atina, intesa ad ottenere l'istituzione di una scuola media in quel centro.

Il Ministero terrà, tuttavia, ben presente l'opportunità di procedere a tale istituzione, in sede di predisposizione del piano relativo alle nuove scuole medie e di avviamento da istituirsi per il prossimo anno scolastico 1961-1962.

Il Ministro: Bosco.

FASANO E CAPRARA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere perché finora non sono stati autorizzati i cantieri di lavoro chiesti dal comune di Napoli.

L'approvazione di detti cantieri consentirebbe l'assistenza a centinaia di disoccupati napoletani. (14855).

RISPOSTA. — Su 52 cantieri di lavoro, inclusi nel piano ordinario 1960-61 a favore del comune di Napoli, sono stati finora concessi 18 cantieri per un totale di 60-810 giornate-operaio e con un finanziamento globale di lire 72.443.220.

Non si è potuto prendere in considerazione le altre proposte di cantieri in quanto i relativi progetti sono tuttora all'esame tecnico-amministrativo di rito.

Il Ministro: SULLO.

FERRARI FRANCESCO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quale intervento intenda prontamente attuare nei confronti della direzione della società anonima A. Pellizzari & F. di Vicenza a tutela delle libertà di sciopero dei lavoratori sancite dalla Costituzione.

In occasione dei recenti scioperi aziendali e nazionali, detta direzione ha formulato personali minacce di provvedimenti disciplinari e di licenziamento nei confronti di apprendisti e di lavoratori che avessero partecipato allo sciopero, e ha inoltre tenuto a ribadire formalmente tale atteggiamento dinanzi all'unanime protesta della commissione interna di fabbrica. (14117).

RISPOSTA. — Dalle informazioni assunte dal Ministero in ordine a quanto segnalato è risultato quanto segue.

Alcuni membri della commissione interna della società Pellizzari hanno dichiarato al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro di Vicenza che un direttore dell'azienda ha convocato i capi reparto ed ha dato disposizioni intese a mettere in atto una minuta opera di propaganda contro lo sciopero, incaricandoli di portare a conoscenza degli operai che, se si fossero astenuti dal lavoro, la direzione dell'azienda ne avrebbe tenuto conto nelle sue valutazioni per l'ammissione ai premi di merito, per le eventuali domande di assunzione dei figli ed in sede di concessione di prestiti e di altri particolari benefici. Risulta che i genitori di quattro apprendisti, notoriamente favorevoli allo sciopero, sono stati chiamati in direzione ed avvertiti che il contegno dei fi-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1961

glioli, sotto il profilo della disciplina e del lavoro, non era dei migliori e che, di conseguenza, ove non fosse stata constatata una ripresa, sarebbero stati presi dei provvedimenti di carattere disciplinare.

Quando la commissione interna si è recata a protestare in direzione contro dette ingerenze anti-sciopero, il segretario generale della società ha dichiarato che l'azione attuale rientrava nelle facoltà dell'azienda intese a salvaguardare la produzione ed a rispettare i termini di consegna: che nessuna legge vietava all'azienda di disporre come riteneva opportuno per quanto concerneva attribuzioni di premi di merito, assunzioni di figli di dipendenti, concessione di prestiti e di altri benefici e facilitazioni verso i propri dipendenti se non a quelli che, a suo esclusivo giudizio, ne fossero meritevoli.

Dal suo canto, il consigliere delegato della società Pellizzari ha dichiarato che l'azienda aveva ritenuto di mettere in atto un'azione intesa a contenere, nei limiti del possibile, le astensioni dal lavoro cercando di far leva sulla sensibilità dei propri dipendenti ed in particolare su coloro che scioperano non per loro volontà, ma perché timorosi di rappresaglie. La direzione ha, quindi attraverso i capi reparto, richiamato l'attenzione dei dipendenti sui benefici con cui essa li favorisce in determinate occasioni, quali i premi di merito, la concessione di prestiti, l'assunzione dei figli ed altre liberalità contingenti. Il consigliere delegato ha escluso in via assoluta che l'atteggiamento o le intenzioni della direzione aziendale, nella circostanza, costituissero alcunché di diverso da un richiamo e da un avvertimento alle maestranze circa le concessioni di cui si discorre e meno che mai una minaccia di sanzioni disciplinari o di licenziamento nei confronti degli scioperanti, circostanze confermate dalla direzione stessa alla commissione interna.

Il consigliere delegato ha ricordato altresì che da tempo l'azienda si dibatte in difficoltà rilevanti e che essa compie molti sforzi per mantenersi in efficienza produttiva e per svolgere una sana politica aziendale nei suoi vari settori. Sempre ad avviso del consigliere delegato, la società ha ritenuto opportuno « di avvertire le maestranze che la disponibilità delle liberalità extracontrattuali avrebbe potuto in avvenire subire una limitazione o cessare del tutto nei confronti di coloro che si fossero posti al di fuori di ogni collaborazione, compiendo verso l'azienda quell'atto che, anche quando sia legittimo, non può non essere considerato ostile, qual è lo sciopero ».

Per quanto concerne la possibilità del Ministero del lavoro di intervenire al riguardo, si deve ricordare che nella carenza di una legge d'attuazione dell'articolo 40 della Costituzione appare difficile, a prescindere dalle valutazioni che possono essere espresse sul comportamento della direzione della « Pellizzari » sia sul piano morale che su quello più specifico della correttezza dei rapporti sindacali, svolgere una concreta azione amministrativa.

Il Ministro: SULLO,

FIUMANÒ, MISEFARI E MICELI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Allo scopo di conoscere se e in quale misura abbia raccolto le richieste d'intervento tecnico e finanziario avanzate da parte dell'eliconsorzio volontario, costituito recentemente da un gruppo di 172 olivicoltori del comune di Delianova (Reggio Calabria) con lo scopo della difesa fitoparassitaria degli oliveti a mezzo di elicottero e del miglioramento fondiario.

Gli interroganti — anche in considerazione del seppure momentaneo disagio economico in cui si sono venuti a trovare soprattutto i piccoli e medi produttori olivicoli della regione calabrese, in conseguenza della recente legge sulla classificazione degli oli di oliva — sono dell'opinione che occorre aiutare adeguatamente il suddetto eliconsorzio volontario e che il Ministero dell'agricoltura possa trovare utile per l'economia agricola della zona ed esemplificativo per il resto dei produttori olivicoli dimostrare le grandi possibilità di miglioramento qualitativo e di aumento quantitativo del prodotto oleario, le quali sono certamente legate a nuovi e moderni sistemi colturali e, insieme, di raccolta e lavorazione delle olive. (15179).

RISPOSTA. — Questo Ministero ha già rappresentato all'eliconsorzio volontario di Delianova la impossibilità di accogliere la richiesta di contributo nelle spese per l'esecuzione dei trattamenti antiparassitari eseguiti su alcuni oliveti per mezzo di elicotteri.

Si fa comunque presente che il trattamento antidacico praticato su larga scala dal consorzio è da ritenersi inutile, in quanto anche le olive delle zone non sottoposte al trattamento stesso sono risultate esenti da attacchi di *dacus oleae*.

Inoltre, le operazioni effettuate dal consorzio contro la Lebbra da *gleosporium olivarum* sono da giudicarsi inidonee per l'imcompleta

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1961

conoscenza, sia dell'andamento della specifica malattia, sia delle modalità di applicazione dei relativi mezzi di cura.

Il Ministro: RUMOR.

FRANZO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — Per sapere se — a conoscenza delle gravi difficoltà in cui versano i produttori agricoli della provincia di Vercelli (ed in particolare quelli del comprensorio di bonifica della Baraggia vercellese) a causa delle eccezionali avversità atmosferiche manifestatesi quasi ininterrottamente dal mese di agosto a metà novembre 1960 — non conven-gano sulla assoluta esigenza di inserire la provincia di Vercelli — o almeno parte di essa — tra le zone che possono beneficiare delle provvidenze governative di cui alla legge 21 luglio 1960, n. 739, ed alla successiva del 20 ottobre 1960, n. 1254.

L'interrogante fa all'uopo presente, sulla scorta anche di rilevazioni esperite dagli organi tecnici, che la persistenza del cattivo tempo non solo ha danneggiato gravemente, quantitativamente e qualitativamente, la produzione del risone, coltura prevalente del vercellese, ma ha altresì impedito i normali lavori di semina autunnale del grano tanto che la superficie investita a tale coltura risulta dimezzata rispetto a quella solitamente investita. (14875).

RISPOSTA. — Questo Ministero non ha la possibilità di emanare un provvedimento per la delimitazione, a norma dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, delle zone agrarie della provincia di Vercelli danneggiate dalle avversità verificatesi nel periodo dall'agosto al novembre 1960. Infatti, la citata legge, come è ben precisato nel primo comma dell'articolo 24, si riferisce ai danni causati da avversità atmosferiche e calamità naturali verificatesi nel periodo dal 1° giugno 1958 al 13 agosto 1960, data della sua entrata in vigore.

D'altra parte, risulta a questo Ministero che, sia nel periodo considerato dalla legge, sia in quello successivo, l'agricoltura della provincia di Vercelli ha subito danni sensibili alla produzione e alle colture, ma non danni alle strutture fondiarie e alle scorte di tale entità da giustificare l'intervento dello Stato con le provvidenze, previste dal citato articolo 1 della legge.

Quanto all'altra specifica richiesta, si comunica che alla provincia di Vercelli è stata assegnata, a termini della legge 20 ottobre 1960, n. 1254, la somma di 7 milioni di lire

all'anno, per la concessione, a favore delle aziende agricole che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 5 della ricordata legge 21 luglio 1960, n. 739, del concorso dello Stato, dell'aliquota annua costante del 3,9 per cento e del 3 per cento, negli interessi sui prestiti di conduzione accordati con proprie disponibilità, dagli istituti ed enti che esercitavano il credito agrario, in modo da ridurre all'1,50 per cento e al 3 per cento il tasso d'interesse a carico, rispettivamente dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni e partecipanti, ovvero di altri imprenditori agricoli.

Infine, è appena il caso di ricordare che, per le necessità di conduzione aziendale e per il ripristino delle opere e delle colture arboree e arbustive, eventualmente distrutte o danneggiate, gli agricoltori interessati possono far ricorso, rispettivamente, ai prestiti di esercizio, a tasso agevolato, e ai mutui trentennali di miglioramento fondiario, col concorso statale del 2,50 per cento negli interessi, elevabili al 4,50 per cento per la piccola proprietà contadina, previsti dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, sul credito agrario, e, per il ripristino di impianti irrigui e di edifici rurali, ai finanziamenti, al tasso del 3 per cento, considerati nelle disposizioni del capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.

GAGLIARDI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere se, di fronte alla ventilata non adesione dell'Italia alla convenzione internazionale Eurocontrol — destinata a garantire il migliore *standard* di sicurezza della navigazione aerea negli spazi nazionali dei sei Paesi del M.E.C. e della Gran Bretagna — abbia valutate le possibili gravi ripercussioni della nostra mancata adesione sul crescente flusso dei turisti che vengono in Italia per via aerea.

Tale dannoso evento può derivare sia dal possibile più basso livello del servizio che l'Italia potrà fornire negli anni venturi nei confronti degli altri paesi europei, sia anche e soltanto dall'effetto psicologico dovuto a una inferiore valutazione del servizio nazionale nei confronti del servizio reso da una agenzia internazionale specializzata e comprendente i paesi dell'Europa occidentale aeronauticamente più progrediti. (14937).

RISPOSTA. — La organizzazione di servizi intesi a controllare e coordinare il traffico aereo civile e militare e ad unificare le proce-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1961

dure e le regole dei voli persegue il fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea e, necessariamente, si riflette, fra l'altro, anche sull'orientamento circa la scelta delle località di riposo, di soggiorno e di svago, delle correnti dei turisti che si servono dell'aereo.

Per l'Italia, allo stato attuale delle cose, il problema non si pone, in quanto esiste nel nostro paese, per le esigenze civili e militari, una organizzazione unitaria, di cui all'estero è generalmente riconosciuta la piena efficienza, sia in rapporto al controllo degli spazi superiori ed inferiori, sia in riferimento alla circolazione ed ai relativi servizi di assistenza al volo.

Non sembra che possano, quindi, nutrirsi fondate preoccupazioni in merito ad eventuali incidenze, sia pure per motivi di ordine psicologico, sull'incremento del flusso dei turisti che vengono in Italia per via aerea, in relazione all'atteggiamento del nostro paese di non aderire, almeno allo stato attuale, alla costituenda Agenzia internazionale denominata Eurocontrol, di cui è prevista la entrata in funzione nel 1965.

E d'uopo far rilevare altresì che il problema del controllo degli spazi aerei investe interessi di varia natura cui concorrono, solo in parte, quelli attinenti al fenomeno turistico.

Il competente Ministero della difesa, che ha obiettivamente valutato ogni aspetto del problema, ha comunicato che non mancherà di seguire con interesse, anche ai fini di una eventuale futura revisione dell'atteggiamento di cui sopra, gli sviluppi della citata organizzazione dell'Eurocontrol.

Il Sottosegretario di Stato: HELFER.

GITTI, MAROTTA VINCENZO, SCARASCIA, BUFFONE, AZIMONTI, FODERARO, BIANCHI GERARDO, BIANCHI FORTUNATO, ZANIBELLI, SCALIA, PAVAN, SINESIO, TOROS, GORRIERI, COLLEONI, BIAGGI NULLO E GALLI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per sapere se — considerate le finalità sociali che determinarono l'adozione del provvedimento disposto con l'articolo 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, in virtù del quale venne stabilito, a favore degli enti indicati nell'articolo 2 della legge stessa, uno sconto del 17 per cento sul prezzo di vendita delle specialità medicinali, ripartito in misura del 5 per cento a carico delle farmacie e del 12 per cento a carico delle ditte produttrici — ritengano tollerabile che numerose ditte farmaceutiche si sottraggono deliberatamente al versamento di tale sconto,

ignorando le precise disposizioni di legge e frustrando gli scopi di carattere assistenziale a cui viene destinato il ricavato di tale sconto.

Gli interroganti — considerato inoltre che le ditte inadempienti, sottraendosi ai propri obblighi, si pongono oltre tutto in una condizione di privilegio rispetto alle altre che osservano invece gli obblighi previsti dalla legge — chiedono in particolare al ministro della sanità se non ritenga di intervenire affinché, nell'ambito dell'azione di vigilanza esercitata dal suo dicastero sulle ditte farmaceutiche, siano adottati opportuni provvedimenti per porre fine a tale stato di cose, in modo che tutte le ditte farmaceutiche siano indotte ad osservare le vigenti disposizioni di legge. (10445).

RISPOSTA. — Il Ministero del lavoro si è sempre adoperato per ottenere da parte dei diretti destinatari della legge 4 agosto 1955, n. 692, il pieno adempimento dell'obbligo sancito dall'articolo 4 della stessa legge, che dispone in favore degli enti mutualistici uno sconto sul prezzo dei medicinali a carico dei titolari di farmacia e dei produttori farmaceutici. Con l'intervento infatti del Ministero fu stipulata tra le parti interessate un'apposita convenzione per consentire la migliore esecuzione della citata norma di legge e del relativo decreto A.C.I.S. 18 novembre 1955; opportuna azione fu anche svolta per ottenere che gli enti mutualistici si riunissero in litisconsorzio e provvedessero, in seno all'ufficio fiduciario, alla centralizzazione della contabilità relativa agli addebiti degli sconti, in modo che qualora nessun risultato venisse ottenuto mediante un'azione sollecitatoria dei crediti maturati, si potesse senz'altro adire la via giudiziaria.

Indubbiamente il giudizio pendente avanti la Corte costituzionale sulla legittimità dell'articolo 4 della legge n. 692 ha favorito qualche ritardo nel versamento degli sconti, prevalentemente da parte di piccole aziende farmacogene mentre le maggiori ditte vi hanno adempiuto con soddisfacente regolarità.

A maggior chiarimento della situazione appare utile sottolineare che, mentre il complesso dell'importo delle specialità prescritte nell'ambito dell'assistenza mutualistica riguarda prodotti fabbricati da circa 1.105 ditte farmacogene, il 90 per cento di tale importo riguarda specialità prodotte da sole 174 aziende ed il restante 10 per cento l'importo delle specialità prodotte dalle rimanenti aziende farmacogene.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1961

Esaminando il comportamento dei due gruppi di aziende nei riguardi dell'osservanza del disposto di legge, risulta che:

a) il primo gruppo (174 aziende per il 90 per cento dell'importo del prescritto) ha pagato l'82,9 per cento degli sconti maturati al 30 novembre 1960;

b) il secondo gruppo (931 aziende per il 10 per cento dell'importo del prescritto) ha pagato il 56,5 per cento degli sconti maturati al 30 novembre 1960.

In relazione all'entità economica dei due gruppi di aziende, l'attività contenziosa degli enti mutualistici è stata finora svolta in misura prevalente nei confronti delle ditte di maggiore consistenza, e ciò in quanto il numero relativamente esiguo di azioni portava a realizzare congrui recuperi.

Effettuato un primo assestamento della situazione creditoria degli enti, in concomitanza con la sentenza del 6 dicembre 1960, n. 70, della Corte costituzionale, che ha riconosciuto la piena legittimità dello sconto del 17 per cento stabilito dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, si darà ora corso al recupero dei residui debiti, con le dovute cautele riferite alle economicità delle azioni da svolgere, sia in sede amministrativa che giudiziaria.

Comunque, tutte le ditte farmaceutiche inadempienti, anche se solo parzialmente, sono state, almeno una volta l'anno, sollecitate a regolarizzare la loro posizione, e ciò anche ai fini della interruzione dei termini di prescrizione.

Si assicurano, infine, gli interroganti che la situazione relativa ai versamenti, da parte delle aziende farmacogene, degli sconti stabiliti dalla legge n. 692, è attentamente seguita e che non si mancherà per il futuro di esercitare ogni opportuna azione nei casi di inadempimento.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: SULLO.

GRASSO NICOLOSI ANNA E DI BENEDETTO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere:

a) il numero di gestanti e nutrici bisognose assistite giornalmente e annualmente nel refettorio materno di Palma di Montechiaro (Agrigento);

b) il numero degli assistiti nel consultorio materno e nel consultorio pediatrico di Palma di Montechiaro; e le forme di assistenza, il numero dei medici specializzati e del personale di assistenza qualificato;

c) lo stato del progetto per la costruzione del terzo e quarto stralcio della fognatura cittadina, esaminato con parere favorevole del Consiglio superiore di sanità il 12 aprile 1960;

d) se intende immediatamente realizzare il poliambulatorio, il cui progetto è stato redatto da quel comune ed è fornito del nulla osta all'esecuzione dell'ufficio del medico provinciale di Agrigento. (14948).

RISPOSTA. — In Palma Montechiaro funzionano le seguenti istituzioni dell'opera:

1°) un consultorio pediatrico, diretto da uno specialista, coadiuvato dalla A.S.V. della zona, aperto due volte alla settimana;

2°) un consultorio ostetrico, diretto da uno specialista, coadiuvato da una ostetrica, aperto una volta alla settimana;

3°) un refettorio materno.

La zona assistenziale è affidata ad una assistente sanitaria visitatrice, coadiuvata, ove occorra, dall'assistente sociale in servizio presso la federazione provinciale di Agrigento.

L'attività assistenziale dell'O.N.M.I. nel comune di Palma Montechiaro così può essere riassunta per l'anno finanziario 1° luglio 1959-30 giugno 1960 e per il trimestre 1° luglio-30 settembre 1960:

	1° luglio 1959 30 giugno 1960	1° luglio 1959 30 sett. 1960
Numero donne assistite giornalmente nel refettorio materno . . .	35	35
Numero dei pasti somministrati nel refettorio . . .	6.165	1.570
Gestanti assistite con alimenti, ricostituenti e pacchi ostetrici . . .	35	5
Donne visitate nel consultorio ostetrico . . .	517	131
Bambini visitati nel consultorio pediatrico . . .	547	155
Bambini di Palma Montechiaro visitati nel consultorio medico-psico-pedagogico di Agrigento	6	7
Gestanti ricoverate . . .	1	—
Minori ricoverati . . .	10	3
Libretti di risparmio distribuiti nella Giornata della madre e del fanciullo	6	—

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1961

	1° luglio 1959	1° luglio 1959
	30 giugno 1960	30 sett. 1960
Inchieste e visite domiciliari	86	52
Inchieste del servizio sociale	4	2
Alimenti, medicinali e riconsistenti distribuiti (importo in lire) . .	212.775	119.125

Il funzionamento del refettorio, affidato al collegio San Giuseppe, non ha dato luogo a rilievi. La preparazione delle vivande è subordinata all'osservanza di una tabella dietetica la quale viene tenuta apposta nel refettorio stesso. La sorveglianza sul regolare andamento del refettorio è curata dall'A.S.V. della zona.

La gestione indiretta del refettorio è stata preferita per difficoltà organizzative e, d'altra parte, una gestione diretta porterebbe ad una maggiore spesa senza apprezzabili vantaggi.

Inoltre la presidenza dell'O.N.M.I. ha fatto presente che quanto prima in Palma Montechiaro sorgerà una casa della madre e del bambino in locali appositamente costruiti.

Tenuto conto della particolare situazione finanziaria dell'amministrazione comunale, l'Opera l'ha sollevata anche dall'obbligo di fornire l'area su cui dovrà sorgere la nuova istituzione, assumendosi l'onere dell'acquisto.

Trattasi della perizia di variante al terzo e quarto lotto dei lavori previsti nel progetto generale (importo lire 595 milioni) per la costruzione della fognatura del comune di Palma Montechiaro (Agrigento).

Il predetto progetto generale (unitamente ai progetti di primo e secondo stralcio, importo complessivo lire 70 milioni) ed ai progetti di terzo e quarto stralcio (importo complessivo 80 milioni) risultano approvati dal Ministero dei lavori pubblici, rispettivamente con decreto ministeriale 6 maggio 1955, n. 2298, e 16 aprile 1956, n. 2007.

Le opere comprese nel primo e secondo lotto vennero appaltate e, alla data del 20 luglio 1959, risultavano in via di ultimazione.

Durante il corso dei lavori stessi furono eseguite alcune opere già comprese nel terzo stralcio mentre altre previste nel terzo e quarto lotto risultarono già eseguite con altri finanziamenti statali, per cui fu redatta una perizia di variante al terzo e quarto stralcio, che è quella in questione.

Gli elaborati relativi a questa perizia di variante, approvati con condizioni dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 12 aprile 1960, vennero restituiti in data 5 maggio 1960 al Ministero dei lavori pubblici per l'emanazione del decreto interministeriale di approvazione recante il n. 7186 del 7 luglio 1960. Detto decreto è stato già controfirmato e restituito al predetto Dicastero in data 22 luglio 1960.

Questa amministrazione non potendo, come è noto, intervenire finanziariamente nella costruzione del poliambulatorio di cui trattasi, mancando gli appositi stanziamenti di bilancio, non mancherà di tenere in debita considerazione l'eventuale richiesta di contributi intesa a potenziare l'arredamento e le attrezzature della predetta istituzione.

Il Ministro: GIARDINA.

GRAZIOSI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se non ritenga gravissimo e degno di inchiesta il fatto che i proprietari dei terreni di Bellinzago (Novara), espropriati dall'aeronautica per la costruzione di serbatoi, depositi e condutture di carburante fin dall'agosto del 1956, siano tuttora in attesa di essere liquidati per il valore degli espropri medesimi.

La lentezza burocratica con la quale si conducono le operazioni di pagamento fanno sì che i proprietari dei terreni, espropriati da ben quattro anni, oltre a non ricevere alcun compenso, devono anche pagare le tasse per gli stessi terreni. (15157).

RISPOSTA. — Le procedure di esproprio per pubblica utilità comportano, nonostante ogni impegno, tempo non breve a causa della complessità degli adempimenti richiesti dalla legge.

Comunque, nel caso cui ci si riferisce per i proprietari che hanno accettato le indennità offerte (13 su 17), si è nella fase conclusiva.

Manca infatti solo di completare la documentazione della proprietà dei terreni e a tal fine l'amministrazione si sta attivamente adoperando anche mediante diretto interessamento presso la locale conservatoria dei registri immobiliari; si confida pertanto che quanto prima sarà possibile procedere al deposito delle somme concordate e promuovere il decreto finale di esproprio.

Il Ministro: ANDREOTTI.

GRILLI ANTONIO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se non riconosca l'urgenza di intervenire in ordine alla deliberazione presa dal consiglio di amministrazione

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1961

dell'ospedale di Fermo (Ascoli Piceno) per la nomina della commissione esaminatrice per concorso a posti di chirurgo primario dell'ospedale di Fermo.

In particolare, l'interrogante fa notare che il consiglio è decaduto da oltre 2 anni e che, con voto unanime, il consiglio comunale di Fermo fece conoscere che sarebbe stato opportuno rimandare la nomina della commissione esaminatrice a dopo la consultazione elettorale amministrativa.

Inutile far rilevare che la fretta ingiustificata usata nella nomina della commissione da parte di un consiglio decaduto ed esautorato ha fatto circolare nell'ambiente cittadino e fra i candidati al concorso il sospetto che si voglia, ad ogni costo, favorire uno dei candidati al concorso. (14978).

RISPOSTA. — Il consiglio di amministrazione dell'ospedale civile di Fermo, nonostante sia scaduto dal 31 dicembre 1957, è rimasto in carica per il mancato rinnovo di sostituti da parte del consiglio comunale che non ha mai ritenuto opportuno spostare locali equilibri ed ha in tal modo riconfermato tacitamente e di fatto la fiducia agli attuali amministratori.

Ciò premesso, si fa presente che, con lettera del 10 agosto 1960, il primario chirurgo del predetto nosocomio, professore Italo Barcaroli, informava l'amministrazione ospedaliera che il 31 dicembre stesso anno avrebbe lasciato tale carica.

Il consiglio di amministrazione, al fine di assicurare la regolarità e la continuità del servizio, esercitando i suoi normali poteri di ordinaria amministrazione, bandiva in data 22 agosto il relativo concorso e il 22 novembre provvedeva alla nomina della commissione giudicatrice dato che il termine per la presentazione delle domande risultava scaduto fin dal 26 ottobre.

E da escludere, pertanto, che la presunta sollecitudine della nomina della commissione stessa sia stata originata dall'intento di favorire taluni candidati.

Non risulta, altresì, che il consiglio comunale e il sindaco di Fermo abbiano fatto conoscere né all'amministrazione ospedaliera né a questo Ministero l'opportunità di rinviare la nomina della commissione esaminatrice a dopo la consultazione elettorale amministrativa del novembre 1960. Anzi il sindaco di Fermo, con lettera in data 8 dicembre 1960 ha fatto presente di avere rilevato nella prima seduta del nuovo consiglio co-

munale del 3 dicembre la necessità di sollecitare l'espletamento del concorso di cui trattasi.

Il Ministro: GIARDINA.

LIMONI, CANESTRARI, PERDONA, CASATI, DAL FALCO E PREARO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia informato che anche in occasione delle recenti consultazioni elettorali si sono verificati gravissimi episodi di intolleranza nei confronti della religione.

Infatti da alcune sedi, dove si sono svolte le elezioni, per iniziativa di qualche presidente di seggio e di scrutatori e rappresentanti di lista appartenenti a partiti di estrema sinistra, è stato rimosso e fatto asportare dall'aula il crocifisso, non senza l'aggiunta di blasfemi commenti.

Ora, poiché la sacra immagine del Redentore crocifisso non è un emblema di partito, ma il venerabile simbolo di quella universale religione, che il dettato costituzionale riconosce come religione di Stato, gli interroganti, in nome della coscienza religiosa della stragrande maggioranza del popolo italiano, così volgarmente offesa dall'inconsulto delittuoso gesto, chiedono di sapere quali iniziative e provvedimenti, non senza avere nelle debite forme e con la meritata severità deplorata l'ignobile impresa e denunciato i responsabili, intenda prendere, affinché in avvenire non si ripetano più tali arbitrarie incresciose azioni, così profondamente offensive della coscienza cristiana nel nostro popolo, tanto sfacciatamente lesive delle leggi dello Stato e indegne di una civile coscienza. (14885).

RISPOSTA. — Le norme relative all'arredamento dei seggi prescrivono quanto è tecnicamente necessario per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.

Il normale arredamento dei locali in cui si svolgono le votazioni — generalmente aule scolastiche — può quindi permanere purché non intralci le operazioni elettorali.

Il Crocifisso certamente non intralcia le operazioni elettorali e non costituisce segno di parte; è anzi il simbolo della religione cattolica che « è la sola religione dello Stato », come è detto nell'articolo 1 del trattato fra la Santa Sede e l'Italia, espressamente richiamato dall'articolo 7 della Costituzione.

In conseguenza è da ritenersi che quei presidenti di seggio che hanno disposto la rimozione del Crocifisso hanno commesso un abuso, che se non trova sinora sanzione di carat-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1961

tere penale non può sfuggire a censure di carattere morale.

Questo Ministero, per altro, per quanto di sua competenza non ha mancato e non mancherà di intervenire perché l'abuso non abbia a ripetersi.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

MAGLIETTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se i lavori per la costruzione a Capri di una villa, a valle della strada di Pizzolungo (in località Tragara) in zona di divieto, è stata autorizzata e con quale giustificazione, mentre nel 1938 l'architetto Tuccimei si vide giustamente rifiutare analoga autorizzazione per il terreno adiacente. (14631).

RISPOSTA. — La costruzione di un villino in Capri, a valle della strada di Pizzolungo, in località Tragara, di proprietà della signora Maria Domeny, è stata autorizzata dal soprintendente ai monumenti di Napoli, in conformità al parere espresso dall'ispettore tecnico del Ministero.

Si tratta di un fabbricato a piano unico, di modesta entità volumetrica rispetto alla vasta superficie di terreno disponibile, ubicato in zona prescelta dal soprintendente stesso in modo da non arrecare pregiudizio alle caratteristiche paesistiche e panoramiche della località: a maggior garanzia, per la conservazione dell'ambiente, la proprietaria ha provveduto a trascrivere nei registri immobiliari il vincolo di inedificabilità, a favore del Ministero, su tutte le aree libere risultanti e sulla copertura del villino a farsi.

Sostanzialmente diverso, invece, fu il progetto respinto all'ingegnere Tuccimei, nel 1940, in quanto la costruzione di una villa era prevista con un rapporto di copertura molto elevato rispetto all'area di terreno disponibile, in sito non « adiacente » ma distante 60 metri dall'attuale costruenda proprietà Domeny, e precisamente al piede dell'obelisco roccioso di particolare effetto paesistico, noto col nome di Polifemo e visibile dal mare e dai vari belvedere lungo la strada di Pizzolungo.

Il Ministro: Bosco.

MAGNO, CONFÈ, DE LAURO MATERA ANNA e KUNTZE. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — Per sapere se non ritengano di dover sollecitamente provvedere all'emanazione del decreto per la delimitazione in provincia di Foggia delle zone di applicazione dell'articolo 1 della legge

21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per i danneggiati da calamità naturali e avversità atmosferiche.

Il ritardo nell'emanazione di tale provvedimento è causa di gravi danni e notevoli disagi per larghe masse di contadini, che, gravemente danneggiati dalle avversità naturali della decorsa annata agraria, hanno urgente bisogno di contributi per far fronte alle esigenze aziendali della nuova annata. (15073).

RISPOSTA. — Le zone della provincia di Foggia, nelle quali potranno essere concesse le provvidenze previste dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, sono state delimitate con decreto ministeriale 21 novembre 1960, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 28 novembre 1960, n. 291.

Pertanto, gli agricoltori interessati potranno rivolgersi all'ispettorato provinciale dell'agricoltura ovvero all'ispettorato ripartimentale delle foreste, competenti per territorio, per chiedere la concessione delle provvidenze medesime.

*Il Ministro dell'agricoltura e foreste:
RUMOR.*

MINASI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se, a norma delle vigenti disposizioni, le maestre elementari non di ruolo che chiedono il previsto periodo di allontanamento obbligatorio dal lavoro per maternità debbono essere considerate nel secondo anno di servizio continuativo, qualora al momento di iniziare il periodo di riposo obbligatorio si trovino in servizio con nomina annuale (anche se tale nomina è stata fatta in data posteriore al 1° ottobre dell'anno scolastico in corso) e se nell'anno scolastico immediatamente precedente abbiano compiuto 5 mesi complessivi di esercizio con diritto al pagamento nelle vacanze estive ed indipendentemente dal fatto che non abbiano insegnato nel mese di settembre o che abbiano fatto interruzioni durante i predetti 5 mesi di servizio. (15169).

RISPOSTA. — Il trattamento economico delle maestre non di ruolo, costrette ad assentarsi dalla scuola per motivi di gestazione e puerperio, è previsto dalle disposizioni vigenti in materia, nella misura della metà di quello normale per tutta la durata del congedo, quando l'interessata abbia prestato servizio continuativo nell'anno precedente a quello a cui si riferisce il congedo, ed abbia ottenuto per l'anno successivo la nomina annuale.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1961

Il servizio è da considerarsi continuativo quando l'insegnante abbia percepito gli assegni durante i mesi delle vacanze estive precedenti il nuovo anno scolastico, e, pertanto, per una durata non inferiore a quella intercorrente tra il 1° febbraio ed il termine delle lezioni o la partecipazione alle operazioni di scrutinio od esami della prima sessione.

In quanto al requisito della nomina annuale, richiesto ai fini anzidetti, esso sussiste anche quando la nomina abbia decorrenza da data posteriore a quella dell'inizio dell'anno scolastico, sempreché sia stata disposta per posto che si presume rimanga vacante fino al termine dell'anno scolastico.

Il Ministro: BOSCO.

NANNI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se, in attuazione della legge vigente, e mantenendo l'impegno dallo stesso ministro assunto in passato, ritenga giunto il momento per la nomina del consiglio di amministrazione nel consorzio di bonifica montana del fiume Reno, tuttora retto dal commissario governativo.

È convinzione dell'interrogante che la permanenza della gestione commissariale in un così importante consorzio di bonifica montana sia pregiudizievole non solo perché lede i diritti inalienabili dei soci, ma soprattutto per la funzione a cui l'ente è chiamato ad assolvere e che attualmente è svalutata ad una ordinaria e puramente burocratica amministrazione, mentre il piano generale di bonifica, che si vuole imporre, è ridotto ad una ridicola ed assurda elencazione di poche opere pubbliche che, sia per la quantità sia per la loro natura, ben poco hanno in comune con un effettivo e concreto piano organico di bonifica del comprensorio, specie se si considerano i recenti danni alluvionali non ancora riparati né nelle cause, né negli effetti, e che fanno prevedere il ripetersi di nuove calamità a causa della imminente stagione invernale.

È evidente che, allo stato attuale dei fatti, solo la gestione può superare questa visione ristretta e burocratica dei compiti del consorzio, per farne uno strumento efficace di difesa della montagna e dei suoi abitanti. (14953).

RISPOSTA. — Ad integrazione di quanto è stato fatto presente nella risposta alla interrogazione n. 8909 (Allegato al resoconto della seduta del 4 aprile 1960), si comunica che la situazione del consorzio di bonifica montana dell'alto Reno non è sostanzialmente mutata

dati i numerosi e complessi compiti che il commissario governativo dell'ente ha dovuto e dovrà ancora espletare, prima di poter indire le elezioni per il passaggio dalla gestione commissariale a quella ordinaria.

Tra l'altro, il commissario ha anche redatto lo schema del nuovo statuto del consorzio, che quanto prima sarà sottoposto alla assemblea per essere poi inviato a questo Ministero, per l'approvazione, a termini dell'articolo 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Intanto, con decreto ministeriale del 25 ottobre 1960 si è provveduto alla nomina di una consulta, della quale sono stati chiamati a far parte 11 proprietari consorziati designati dalle maggiori organizzazioni sindacali interessate, col compito di affiancare il commissario nella trattazione dei problemi dell'ente.

Il Ministro: RUMOR.

NICOLETTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza del profondo malcontento esistente tra i pensionati della previdenza sociale per il fatto che la sentenza della Corte costituzionale del 24 maggio 1960, n. 34, viene applicata a datare dal 5 giugno 1960, senza effetto retroattivo, con grave danno per i lavoratori che sono andati in pensione dall'aprile 1957 al giugno 1960; per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per porre fine a questa palese ingiustizia. (13668).

RISPOSTA. — L'articolo 32, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, che vieta il cumulo della indennità di disoccupazione con un trattamento di pensione, ha cessato di avere efficacia, a norma dell'articolo 136 della Costituzione, dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale che ne ha dichiarato l'illegittimità.

Tuttavia, in virtù di una corretta interpretazione del citato articolo 136, secondo la quale le dichiarazioni di illegittimità costituzionale possono avere effetto sui rapporti giuridici che al momento della citata pubblicazione non sono stati ancora definiti con sentenza passata in giudicato, l'istituto nazionale della previdenza sociale ha disposto, nel mese di giugno 1960, il riesame delle domande e dei ricorsi presentati dagli interessati nei termini prescritti dall'articolo 129 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e dalla legge 5 febbraio 1957, n. 18, provvedendo quindi alla concessione delle presta-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1961

zioni richieste per i periodi anteriori alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale.

Uguale provvedimento non si è potuto adottare, in linea di diritto, a favore di coloro che, acquiescenti alla validità della norma allora vigente, non avevano presentato nei termini la domanda o il ricorso. Tale impossibilità è stata riconosciuta anche in sede parlamentare, in occasione della recente discussione del disegno di legge d'iniziativa governativa concernente l'aumento della misura delle prestazioni per disoccupazione (legge 20 ottobre 1960, n. 1237).

Comunque, il Ministero del lavoro ha invitato l'I.N.P.S. a voler procedere, sul piano dell'equità, ad un ulteriore esame della questione ai fini di una possibile soluzione favorevole agli interessati.

Il Ministro: SULLO.

NICOLETTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza che l'« Inapli » ha versato al comune di Villanova sul Clisi (Brescia), nel 1959, 7 milioni di lire per affitto anticipato per l'uso di un edificio scolastico ivi esistente, pur essendo detto edificio ceduto all'« Inapli » per l'istruzione professionale gratuitamente.

Per conoscere, infine, le ragioni di detto ingiustificato versamento e quali provvedimenti intenda prendere. (14237).

RISPOSTA. — Sulle risultanze delle indagini svolte in ordine ai rapporti tra l'« Inapli » ed il comune di Villanova sul Clisi relativamente all'edificio in cui ha sede il centro di istruzione professionale, si fa presente che: il comune di Villanova dopo aver costruito, nel 1957, un edificio da adibire a centro di istruzione professionale, non avendo la possibilità finanziaria per dotarlo delle attrezzature necessarie e mancando di specifica competenza nel campo dell'addestramento, offrì in uso gratuito l'immobile all'« Inapli », con l'obbligo, da parte dell'istituto, di attrezzare il centro ed assumere la gestione dei corsi.

L'« Inapli » accettò l'offerta e, pertanto, il 12 marzo 1958 stipulò un contratto di comodato con il comune.

Nel 1959 il comune, dovendo far fronte ai debiti contratti per la costruzione dello stabile, chiese all'istituto un prestito di lire 7 milioni, oppure la trasformazione del contratto di comodato in locazione.

L'istituto aderì alla richiesta di trasformare il contratto e stipulò quindi col comune

un contratto di locazione ventinovenneale al canone complessivo e anticipato di lire 7 milioni. Il comune, dal suo canto, si impegnò a versare per quattordici anni un contributo annuo di lire 500 mila da utilizzare per gli adattamenti del centro.

Recentemente il comune ha proposto all'« Inapli » di acquistare il complesso e l'istituto, tenuto conto dell'impossibilità, da parte del comune, di procedere alle opere di ampliamento dello stabile necessarie per far fronte alle esigenze dell'addestramento dei giovani del luogo, e in considerazione anche della convenienza dell'affare ha deciso di acquistare l'immobile.

Il consiglio comunale di Villanova sul Clisi ed il consiglio di amministrazione dell'« Inapli » hanno già deliberato in merito alla compravendita. Il comune continuerà tuttavia a versare all'istituto il contributo annuo di lire 500 mila (fino alla concorrenza di lire 7 milioni).

Il Ministro: SULLO.

NICOLETTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se corrisponda a verità che la F.A.E. di Gardone Valrompia (Brescia) dovrebbe essere chiusa. (15245).

RISPOSTA. — La notizia in oggetto è priva di fondamento.

Il Ministro: ANDREOTTI.

ORLANDI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quali impegni vorrà assumere per assicurare il completamento e il funzionamento del centro di rieducazione motoria per discinetici, di cui fu iniziata la costruzione, in Pesaro, a seguito della concessione — da parte del dicastero interessato — di uno stanziamento di 20 milioni su un preventivo globale di spesa di 50 milioni.

L'interrogante, preoccupato per il ritardo nell'ultimazione di un'opera di tanta importanza sociale e tanto attesa dalla cittadinanza, chiede inoltre di conoscere se corrispondano a verità le voci relative ad un possibile ridimensionamento del centro, che verrebbe effettuato destinando alla funzione originaria soltanto uno dei tre piani in costruzione ed impedendo in tal modo che il centro stesso venga messo in condizione di assicurare il ciclo completo di cure, basato — come è noto — sul funzionamento di una scuola speciale, sulla *occupational therapy* e sulla disponibilità della piscina per massaggi agli arti colpiti. (14755).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1961

RISPOSTA. — Dagli atti di questa amministrazione si rileva che con lettera del 31 maggio 1957 il prefetto di Pesaro trasmise una domanda del presidente delle istituzioni riunite di assistenza e beneficenza con la quale veniva chiesto « un contributo per la costruzione di un padiglione da adibire a centro di recupero poliomielitici e discinetici ».

Fu concesso un primo sussidio di lire 20 milioni sul capitolo 309/2 del bilancio per l'esercizio finanziario 1957-1958 che aveva per finalità sussidi e contributi per l'impianto di centri per discinetici.

Per contro, non è stato ancora possibile assumere alcuna determinazione su una nuova domanda per il completamento dell'opera, dalla cui formulazione sembra che l'opera stessa sia destinata al solo impianto di un centro per discinetici.

Attualmente sono in corso indagini per conoscere quali sono gli effettivi intendimenti dell'amministrazione circa la destinazione del centro, allo scopo di concedere un eventuale ulteriore contributo che dovrà gravare sul relativo capitolo.

Ulteriori notizie potranno essere fornite quando l'amministrazione dell'ente avrà comunicato i suoi relativi intendimenti, in relazione alle necessità assistenziali della zona.

Il Ministro: GIARDINA.

ORLANDI. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per conoscere quali concreti provvedimenti siano stati adottati al fine di consentire l'assegnazione agli ex militari cooperatori già prigionieri in America della retribuzione maturata dagli stessi durante il periodo della loro permanenza negli Stati Uniti; tutto questo in considerazione delle seguenti circostanze:

1°) la convenzione internazionale di Ginevra del 27 luglio 1929, prevede per i militari prigionieri che accettarono di prestare la loro opera la stessa retribuzione percepita dai soldati dell'esercito detentore;

2°) i militari italiani che accettarono detta condizione percepirono, a titolo di anticipazione, la somma giornaliera di 80 centesimi di dollaro, mentre la spettanza residua (un dollaro e 30 centesimi giornalieri) venne accantonata allo scopo di costituire un fondo destinato alla riparazione dei danni di guerra subiti dai cittadini statunitensi;

3°) le autorità americane rilasciarono, all'atto del rimpatrio, agli ex prigionieri una dichiarazione attestante il lavoro prestato, e questo per rendere possibile una eventuale rival-

sa nei confronti del governo degli U.S.A. o del Governo italiano;

4°) gli Stati Uniti rinunciarono, col trattato di pace (articolo 36), al risarcimento dei danni di guerra e preannunciarono la restituzione agli ex prigionieri « cooperatori » dell'importo delle trattenute effettuate.

In esecuzione dell'accordo italo-americano del 14 gennaio 1949 il governo U.S.A. versò a quello italiano 26 milioni di dollari liberandosi in tal modo da ogni obbligo nei confronti degli ex prigionieri. (15253).

RISPOSTA. — I cittadini italiani che, durante la prigionia negli Stati Uniti d'America, effettuarono prestazioni di lavoro per conto della potenza detentrica sono stati integralmente soddisfatti del compenso relativo alle prestazioni stesse e nessuna somma residua resta da pagare in loro favore.

Al riguardo è da chiarire che il compenso fu stabilito nella misura giornaliera di dollari 0,80 (salvo lievi incrementi per cottimo) e non di dollari 2,40, come inesattamente si afferma.

Il compenso, unitamente ad ogni altro assegno corrisposto ai prigionieri, fu dal governo statunitense accreditato per intero su un conto individuale tenuto per tutti i prigionieri cui, all'atto del rimpatrio, fu rilasciata una attestazione del saldo attivo del conto stesso.

Con il pagamento da tempo avvenuto di detti saldi, tutti i prigionieri di guerra italiani caduti in mano degli Stati Uniti d'America durante l'ultimo conflitto sono stati soddisfatti, ripetesi, di ogni loro spettanza.

La somma di 26 milioni di dollari circa versata dal Governo statunitense a quello italiano in base ad un accordo del 14 gennaio 1949 doveva servire al pagamento dei saldi di conto di tutti i prigionieri e non delle sole retribuzioni di coloro che avevano lavorato, e a tal fine è stata interamente erogata.

Si aggiunge infine che è in preparazione e sarà quanto prima pubblicato un libro bianco per esporre nei suoi termini effettivi la questione dei crediti dei prigionieri di guerra italiani in America; questione che, nonostante le precisazioni e i chiarimenti ripetutamente forniti anche in sede parlamentare, viene periodicamente riproposta in termini del tutto inesatti.

Il Ministro della difesa: ANDREOTTI.

ORLANDI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se abbia notizia del fatto che gli ingegneri capo del genio civile, i quali sovrintendono ai vari uffici provinciali, vengono messi in condizione di non per-

cepire alcun rimborso per le missioni effettuate nell'ambito della zona cui sono preposti, e se ritenga che una tale situazione e la procedura di richiesta di autorizzazione preventiva ad effettuare le missioni stesse, che, pure, sono legate ad imprevedibili esigenze di servizio, non siano pregiudizievoli al buon andamento del servizio. (15317).

RISPOSTA. — Questa amministrazione, non ritenendo di condividere la interpretazione data dal Ministero del tesoro, ragioneria generale dello Stato, all'articolo 4 della legge 29 giugno 1951, n. 489, sulle missioni ed i trasferimenti che, secondo detto dicastero, sottende, per ogni liquidazione, l'emanazione di un'apposita autorizzazione, ha prospettato la questione alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed attende di conoscere le determinazioni che verranno adottate in merito.

Il Sottosegretario di Stato: SPASARI.

PAOLUCCI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere con quali criteri, in ordine alla scelta degli assegnatari ed alla determinazione della quantità della merce assegnata, ha fatto distribuire gratuitamente in provincia di Chieti, nell'ultima settimana anteriore alle consultazioni elettorali del 6 e 7 novembre 1960, evidentemente allo scopo di convogliare voti alla democrazia cristiana, quantitativi di farina in luogo del grano, che diversi mesi prima si sarebbe dovuto somministrare alle popolazioni agricole danneggiate dalla grandine, e particolarmente:

1°) quale è la provenienza di detta farina;

2°) da quale ente o da chi sono stati forniti al Ministero gli elenchi dei nominativi delle persone alle quali essa è stata data;

3°) perché sono stati esclusi da tale distribuzione gli agricoltori delle frazioni di Villa Carlona, Villa Sarchese, Villa Pincione, Villa Iurisci, Gagliarda ed altre del comune di Ortona, che sono state maggiormente flagellate da quella calamità;

4°) perché dalla stessa distribuzione sono stati esclusi i mezzadri dei fondi colpiti;

5°) perché si è fatto ricorso all'arma dei carabinieri per la consegna ai beneficiari degli appositi buoni di assegnazione rilasciati dal Ministero dell'agricoltura. (14700).

RISPOSTA. — La distribuzione gratuita di farina in provincia di Chieti è stata disposta ai sensi della legge 26 dicembre 1958, n. 1121.

Gli elenchi dei beneficiari della distribuzione sono stati predisposti dai sindaci dei

comuni interessati, d'intesa con i comitati comunali dell'agricoltura, e sono stati successivamente controllati e, se del caso, revisionati dal dipendente ispettorato agrario provinciale, competente per territorio.

Da tali elenchi sono stati esclusi soltanto quei mezzadri e lavoratori agricoli che non risultavano in condizioni di bisogno.

La consegna dei buoni di assegnazione della farina è stata effettuata per il tramite dei competenti comandi di stazione dell'arma dei carabinieri a termini del decreto ministeriale 14 febbraio 1959, recante norme di esecuzione della citata legge.

Il ritardo nella distribuzione è dovuto ai complessi accertamenti per individuare i comuni maggiormente colpiti, e le aziende danneggiate, nonché alla necessità di controllare le proposte dei sindaci in merito alla distribuzione. A ciò aggiungasi che alcuni comuni sono stati inclusi in tempi successivi nel piano provinciale di distribuzione.

Per quanto riguarda, in particolare, il comune di Ortona, si precisa che fin dall'ottobre 1960 sono state date disposizioni per la distribuzione della farina, non soltanto nel centro dell'abitato, ma anche nelle frazioni indicate. Dato l'ingente numero di buoni da consegnare, il locale comando di stazione dei carabinieri, per non distrarre il personale dai normali servizi di istituto, sta procedendo alla consegna per zone.

Infatti, la distribuzione di farina nel comune di Ortona è tuttora in corso; essa è stata iniziata nell'ottobre 1960, è proseguita fino ad alcuni giorni prima delle consultazioni elettorali le quali, si precisa, non hanno avuto luogo in quel comune ed è stata ripresa immediatamente dopo le elezioni, per non compromettere lo stato di conservazione della farina con un lungo deposito nei magazzini.

Il Ministro: RUMOR.

PELLEGRINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia a conoscenza della particolare situazione in cui versa l'amministrazione della giustizia presso il tribunale di Trapani in conseguenza della ingente mole di processi civili e penali pendenti, della insufficienza dell'organico dei magistrati addettivi, della mancata nomina del presidente della seconda sezione, dello stato precario della presidenza della corte di assise « destinata ad essere tenuta di fatto da magistrati di volta in volta applicati dalla prima presidenza della corte di appello ».

Tale situazione si aggraverebbe prossimamente con il collocamento a riposo del presi-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1961

dente del tribunale in carica, se non si procederà alla immediata nomina del nuovo presidente.

L'interrogante chiede, se non ritenga di adottare con opportuna urgenza tutti quei provvedimenti che possono ovviare alle carenze prospettate. (15204).

RISPOSTA. — La pianta organica del tribunale di Trapani è al completo per quanto riguarda i posti di giudice, essendosi provveduto alla sollecita copertura di quelli che, di volta in volta, si rendevano vacanti.

Circa i due posti di presidente di sezione previsti in pianta, con recente deliberazione il Consiglio superiore della magistratura ha destinato al detto tribunale, con funzioni di presidente di sezione, il dottor Salvatore Giunta.

È stata già fatta richiesta di copertura dell'altro posto, ma il Consiglio superiore non ha ritenuto, almeno per ora, di provvedere, data la necessità di far fronte ad esigenze più impellenti di altri uffici. D'altra parte, nessuna istanza di trasferimento al posto di cui trattasi è sinora pervenuta, ne è possibile destinarvi di ufficio un magistrato, sia pure per motivi di servizio, stante la garanzia della inamovibilità dalla sede.

Il presidente titolare del tribunale di Trapani, dottor Francesco Coci, sarà collocato a riposo il 26 aprile 1961 ed al momento opportuno non si mancherà di provvedere alla pubblicazione della vacanza sul *Bollettino ufficiale* ed alla richiesta di copertura al Consiglio superiore.

Per quanto attiene, poi, alla segnalata insufficienza della pianta organica, assicuro che una tale segnalazione sarà tenuta nel debito conto allorquando, approvato il disegno di legge sull'aumento dell'organico dei magistrati in corso di discussione davanti al Parlamento, si dovrà provvedere ad una revisione delle piante dei vari uffici giudiziari.

Il Ministro: GONELLA.

PELLEGRINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sia a conoscenza che il pensionato Lafina Gaspere, certificato d'iscrizione n. 2956499, domiciliato e residente in Paceco (Trapani), non ha avuto gli assegni da maggio ad ottobre 1960, perché momentaneamente trasferitosi a Marsiglia.

Ritornato in patria, gli hanno negato finora la corresponsione dei suddetti assegni per motivi che ancora non si riesce a comprendere.

L'interrogante chiede, perciò, che il ministro voglia autorizzare gli uffici competenti ad emettere i mandati relativi, trattandosi, tra l'altro, di un povero vecchio, che vive in gravi condizioni di disagio. (15275).

RISPOSTA. — Il pagamento degli assegni di pensione relativi al periodo 6 maggio-30 settembre 1960 dovuti al signor Safina (e non Lafina) Gaspere, titolare della iscrizione n. 2956499, ammontanti a lire 22.250, venne regolarmente disposto in Francia per il tramite della Banca commerciale italiana in Marsiglia.

Senonché l'interessato è rimpatriato prima che potesse curare la riscossione delle rate di cui trattasi ed ha ottenuto il ripristino dei pagamenti della pensione in Italia a far tempo dal 1° ottobre 1960.

Poiché la Banca ha recentemente assicurato di non avere eseguito il pagamento di detta somma, è stato interessato l'ufficio provinciale del tesoro di Trapani perché provveda con urgenza alla riammissione al pagamento dell'importo suddetto.

Il Sottosegretario di Stato: NATALI.

PELLEGRINO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per sapere se siano a conoscenza della viva agitazione esistente nelle classi contadine del trapanese per la mancata considerazione, sul piano amministrativo, dei danni subiti dalle aziende agricole di Trapani in seguito a calamità naturali; se non ritengano di disporre tutte quelle agevolazioni fiscali e tributarie che possano consentire alle suddette imprese una ripresa produttiva. (15285).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti eseguiti dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura è risultato che le aziende agricole della provincia di Trapani hanno subito, per effetto delle avversità atmosferiche e calamità naturali verificatesi nel periodo considerato dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, sensibili danni alle colture e ai prodotti.

Perciò, gli agricoltori che si trovino nelle condizioni richieste potranno fruire delle provvidenze previste dalla legge per tale genere di danni.

In particolare, detti agricoltori potranno giovare, ai sensi dell'articolo 15 - comma primo - della legge, della ratizzazione, in 5 annualità o in 10 semestralità, delle esposizioni in essere alla data di entrata in vigore della legge stessa e relativa a prestiti concessi con proprie disponibilità, anteriormente

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1961

alla data del 30 aprile 1960, dagli istituti ed enti che esercitano il credito agrario.

Inoltre, a norma del successivo articolo 17 della legge, gli agricoltori che abbiano contratto mutui di miglioramento fondiario e per l'acquisto di terreni, in applicazione delle vigenti disposizioni sul credito agrario, possono chiedere il rinvio del pagamento delle rate di ammortamento o di riscatto, scadenti nell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e in quello successivo.

Si aggiunge che questo Ministero ha posto a disposizione della regione siciliana la somma di 70 milioni di lire per la concessione, dei prestiti quinquennali di esercizio - al tasso del 3 per cento riducibile all'1,50 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti - considerati dall'articolo 5 della legge.

Si ricorda, poi, che, sul contingente globale di 60 mila quintali di grano, messa da questo Ministero a disposizione della regione siciliana per essere distribuito gratuitamente tra i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti delle zone agrarie dell'isola gravemente danneggiate dalle avversità atmosferiche e calamità naturali, al fine di porre in grado queste categorie di coltivatori di provvedere alle semine, la regione medesima ha assegnato 6900 quintali alla provincia di Trapani.

Si ricorda pure che da tempo sono state impartite disposizioni agli ispettorati agrari perché ai coltivatori danneggiati venga accordata la priorità nella concessione del contributo dello Stato nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate e nella distribuzione gratuita di sementi ortive e foraggere, ai sensi della legge 10 dicembre 1958, n. 1094. Per l'applicazione di detta legge nella corrente campagna agraria, è stata assegnata alla provincia di Trapani la somma complessiva di 11.800.000 lire.

Si comunica, infine, che il Ministero delle finanze, con proprio decreto del 20 ottobre 1960, ha provveduto, sulla base delle proposte formulate dalla locale intendenza di finanza, a delimitare le zone della provincia ai sensi dell'articolo 19 della legge.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.

POLANO. — *Al Ministro della riforma burocratica.* — Per conoscere per quali motivi alcune categorie di dipendenti dei ministeri dei trasporti, delle poste e telecomunicazioni e dei ministeri finanziari - e particolarmente

i ferrovieri, i postelegrafonici e i dipendenti dei monopoli - siano state escluse dal progetto di legge riguardante le agevolazioni di carriera al personale statale, approvato di recente dal Consiglio dei ministri. (15307).

RISPOSTA. — Il disegno di legge (atto Camera n. 3693) concernente benefici di carriera a favore del personale statale delle carriere di concetto, esecutiva, ausiliaria e dei ruoli aggiunti, riguarda anche il personale della amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dei monopoli di Stato.

Non è stato considerato, invece, il personale delle ferrovie dello Stato, in quanto il Ministero dei trasporti, in sede di esame delle proposte di legge, che poi vennero coordinate nel testo del disegno di legge presentato alla Camera dei deputati dal Governo, ebbe ad esprimere parere contrario all'estensione dei benefici di carriera a favore del proprio personale, data la particolare natura industriale dell'azienda stessa, nella quale il numero del personale di ciascuna qualifica è strettamente collegato all'efficienza tecnica dei servizi.

Il Ministro: TESSITORI.

POLANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga che l'amministrazione debba provvedere ad adeguare il trattamento di pensione per gli insegnanti, collocati a riposo antecedentemente al 1° luglio 1956, col trattamento previsto per gli insegnanti che con parità di anni di servizio siano andati in pensione dopo il 1° luglio 1956. (15308).

RISPOSTA. — La questione ha già formato oggetto della proposta di legge Buzzi, Perdonà ed altri (atto parlamentare della Camera dei deputati, n. 2361), attualmente all'esame del Parlamento.

Con tale provvedimento legislativo, si prevede, in favore del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola elementare, cessato dal servizio anteriormente al 1° luglio 1956, la riliquidazione della pensione in base alla progressione di carriera stabilita dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e - dal 1° gennaio 1958 - in base alla progressione stabilita dalla legge 13 marzo 1958, n. 165.

Il Ministro: BOSCO.

PRETI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per i quali sono esclusi dal beneficio degli as-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1961

segni familiari e dall'assistenza malattia i suoceri viventi a carico del lavoratore; e se non ritenga opportuno intervenire per sanare tale ingiustizia, considerato che, se è vero che la legge (articolo 433 del codice civile) obbliga il cittadino a corrispondere gli alimenti anche ai suoceri, equiparandoli in tale diritto ai genitori, sarebbe giusto e doveroso concedere, come contropartita, il beneficio degli assegni familiari ed assistenza malattia. (11661).

RISPOSTA. — L'esclusione dei suoceri dal beneficio degli assegni familiari deriva dalle disposizioni di legge che regolano la materia, non essendo dette persone comprese nei soggetti indicati dall'articolo 1 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, come aventi diritto agli assegni medesimi.

L'esclusione dei suoceri dagli assegni familiari non vige soltanto nel sistema privatistico degli assegni familiari ma anche nelle norme che disciplinano le quote complementare di famiglia del personale statale e degli enti pubblici, le quali, più restrittivamente delle norme sugli assegni familiari, sono corrisposte soltanto per la moglie, i figli e i genitori a carico (decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722).

Cosicché può dirsi che l'esclusione dei soggetti in parola corrisponda ad un criterio comune alle legislazioni, sia del settore pubblico che privatistico.

La estensione degli assegni familiari ai suoceri potrebbe quindi essere disposta solo con un apposito provvedimento di legge; ma quest'ultimo avrebbe la conseguenza di allargare ancora di più il già vasto campo dei beneficiari degli assegni familiari.

È noto che, mentre i sistemi degli altri paesi che hanno adottato la corresponsione di assegni familiari limitano tali prestazioni per i soli figli a carico e talvolta con particolari restrizioni (soltanto nella Svizzera gli assegni sono previsti oltre che per i figli anche per la moglie e i genitori e nel Cile anche per i fratelli e sorelle a carico), il sistema italiano estende le prestazioni per la moglie, i figli, i genitori, i fratelli e i nipoti del lavoratore che siano a suo carico, costituendo il sistema più ampio fra quelli esistenti.

Un'ulteriore dilatazione del sistema verso i congiunti del coniuge porrebbe inoltre il problema finanziario della copertura degli oneri corrispondenti. E poiché le disponibilità finanziarie sono costituite unicamente dai contributi a carico delle aziende, le cui misure hanno già assunto un'assai rilevante incidenza, la estensione degli assegni a nuove ca-

tegorie potrebbe essere attuata soltanto nel quadro di corrispondenti limitazioni al diritto degli attuali beneficiari.

Per quanto riguarda l'assistenza di malattia, si fa presente che, ai fini del riconoscimento del diritto all'assistenza di malattia erogata dall'« Inam », sono considerate a carico le persone alle quali spettano gli assegni familiari, e pertanto l'estensione dei relativi benefici sempre ai suoceri viventi a carico del lavoratore incontra gli stessi ostacoli di natura giuridica e finanziaria sopra esposti.

Il Ministro: SULLO.

PRETI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Su quanto segue.

La legge istitutiva del « Coni » (n. 426 del 1942) prevedeva l'emanazione di un regolamento che, a tutt'oggi, non è stato neppure discusso.

La maggioranza dei cittadini che si occupano di cose sportive fanno carico al Governo, senza distinzioni dal 1948 ad oggi, di aver tollerato l'inerzia dei dirigenti del « Coni » e della Presidenza del Consiglio dei ministri, dalla quale il « Coni » dipendeva fino a pochi mesi fa, e molti ancora ritengono che la mancata pubblicazione del regolamento sia stata « voluta » dai dirigenti sopraddetti per mantenere il loro incontrollato potere sulla direzione delle cose sportive.

L'interrogante desidera sapere dal ministro se è prevista una urgente e positiva risoluzione del caso con l'emissione del regolamento o mediante la presentazione di una nuova legge sul « Coni ».

La legge sopraricordata riguarda esclusivamente l'attività sportiva nazionale. Ma dal 1942 ad oggi molte cose sono cambiate anche nello sport, che in vari campi della sua attività, come il calcio, l'automobilismo, il motociclismo, il ciclismo, la pallacanestro, ecc. si è trasformato in « spettacolo » organizzato ed eseguito da professionisti.

L'interrogante desidera sapere dal ministro se sia nelle sue intenzioni differenziare chiaramente, anche sul piano giuridico, lo sport dallo spettacolo e, in caso affermativo, con quali strumenti.

Sempre in base al disposto della legge n. 426, la giunta esecutiva del « Coni » ed i direttivi delle federazioni sportive restano in carica per il periodo olimpico di quattro anni. Con le Olimpiadi di Roma si è concluso il periodo 1956-60.

L'interrogante desidera sapere dal ministro se l'elezione della nuova giunta del

« Coni » sarà rinviata a dopo che tutte le federazioni sportive avranno, a loro volta, eletti i nuovi direttivi o se, invece, la presidenza del « Coni » indirà il consiglio nazionale elettivo con la presenza dei presidenti di federazione eletti quattro anni fa, e quindi scaduti. In tal caso il suo Ministero intende accettare o meno queste impostazioni? Sarà ratificata dal Governo la nomina della nuova giunta del « Coni » risultante da tale elezione?

Fino ad ora le « delegazioni » provinciali del « Coni » sono state considerate, in assenza del « regolamento » di cui sopra, come pure e semplici espressioni della « sua » presidenza, quasi come appendici del potere centrale. Le società sportive provinciali e tutti gli appassionati di sport, in genere, non hanno mai avuto voce in capitolo sulla nomina dei delegati provinciali. Ritiene che sarebbe invece molto opportuna una libera elezione dei delegati provinciali ed il trasferimento ad essi — nelle rispettive sedi provinciali — della cura delle cose sportive, delle attrezzature, ecc., che oggi sono invece di esclusiva competenza (per altro non « regolamentata ») della direzione centrale del « Coni » e dei suoi servizi.

L'interrogante desidera conoscere dal ministro se intenda o meno rivedere e riformare lo stato di fatto sopra esposto.

E ancora, risulta dai bilanci del « Coni » che le federazioni sportive « dipendenti » sono da esso sovvenzionate. Tra le federazioni di cui trattasi vi è l'Automobil club d'Italia per una cifra rilevante. L'Automobil club di Italia è un ente morale, che si dedica a diverse attività redditizie e con un bilancio proprio largamente attivo.

L'interrogante desidera conoscere dal ministro per quali motivi l'A.C.I., e per esso la commissione sportiva, riscuote dal « Coni » somme che potrebbero essere meglio impiegate, anzi, impiegate in modo più aderente alle sue finalità. (14846).

RISPOSTA. — La vigente disciplina legislativa sull'ordinamento del « Coni », di cui alla legge 16 febbraio 1942, n. 426, modificata dall'articolo 5 del regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 362, è all'attenzione del Governo.

Attraverso la emanazione delle norme di esecuzione alla citata legge, nella elaborazione delle quali saranno tenute presenti le istanze degli organi e delle categorie interessate, sarà possibile procedere ad una sollecita disciplina della materia, in relazione alle nuove esigenze

ed ai principi informatori dello Stato democratico.

In ordine alle deliberazioni del consiglio nazionale del « Coni » del 28 novembre 1960, riguardanti la designazione del presidente e la elezione dei vice presidenti e della Giunta per il prossimo quadriennio, non sembra che possa contestarsi, sotto il profilo giuridico, la validità delle determinazioni adottate. Un diverso apprezzamento può essere fatto sul piano dell'opportunità amministrativa, nella considerazione che procrastinando di qualche mese designazione ed elezioni, in relazione al rinnovo in corso delle cariche statutarie da parte delle varie federazioni affiliate al « Coni », i nuovi massimi organi del comitato avrebbero potuto conseguire un più sicuro conforto di suffragio e di prestigio. E tale suo avviso il ministro, della cui competenza in base alla legislazione vigente si conoscono i limiti, non mancò di fare tempestivamente conoscere.

E da ritenere che nella sollecita messa a punto delle norme idonee a dare una compiuta disciplina alle attività del « Coni », anche il problema di una migliore definizione delle modalità e delle procedure inerenti alle elezioni degli organi direttivi delle Federazioni e del « Coni » trovi appropriata soluzione.

In merito a quanto rappresentato circa i comitati provinciali del « Coni », si fa presente che detti comitati sono costituiti in ogni provincia, ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 febbraio 1942, n. 426, con il compito di coordinare e disciplinare le attività sportive che si esercitano nell'ambito di ciascuna provincia.

I comitati, i cui componenti sono nominati dal presidente del « Coni » su conforme deliberazione della Giunta esecutiva e durano in carica un quadriennio, eseguono le direttive del « Coni » nei settori del coordinamento delle attività sportive e della vigilanza sugli impianti di proprietà del « Coni ».

Il problema concernente una migliore disciplina di detti comitati sarà tenuto presente in sede di emanazione delle norme regolamentari sopra richiamate.

In merito, infine, alle sovvenzioni disposte dal « Coni » in favore dell'Automobil club d'Italia, si comunica che tutte le federazioni affiliate al « Coni », fra le quali è compresa l'A.C.I., beneficiano di contributi che vengono determinati annualmente in rapporto all'attività sportiva svolta da ciascuna federazione.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1961

In particolare, l'A.C.I. ha ricevuto nell'ultimo quadriennio un contributo annuo di lire 35 milioni, quale concorso spese per la realizzazione del proprio programma di attività sportiva che ha comportato una spesa annuale superiore ai 350 milioni di lire.

Il Ministro: FOLCHI.

PUCCI ANSELMO e RAFFAELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se i contratti di vendita dei poderi di Ulignano, comune di Volterra (Pisa) stipulati fra l'ente Maremma e gli assegnatari, comprendano tutti i beni, comprese le scorte vive e morte, previsti nel precedente contratto esistente fra gli assegnatari medesimi e la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, già proprietaria dei suddetti poderi di Ulignano e successivamente trasferiti all'ente Maremma; e se la rata annua che gli assegnatari devono pagare in virtù del nuovo contratto stipulato con l'ente Maremma è comprensiva di quanto dovuto per le scorte vive e morte.

Qualora i contratti più sopra ricordati non comprendano le scorte, si chiede di sapere:

1°) se esiste un contratto di vendita delle scorte vive e morte in favore degli assegnatari;

2°) se il contraente venditore è l'Ente Maremma o la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina;

3°) quali sono le condizioni di pagamento delle scorte stabilite nel contratto. (14971).

RISPOSTA. — L'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale, nell'acquistare dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina i poderi della tenuta Ulignano in agro di Volterra, si rese cessionario di tutti i crediti della Cassa stessa nei confronti degli assegnatari, compresi quelli relativi alle scorte vive e morte. Venne, inoltre, stabilita la risoluzione di tutti i contratti in essere tra la Cassa e gli assegnatari al momento del trasferimento, in modo che tutti i rapporti potessero venire regolati con l'Ente Maremma.

Pertanto, i coltivatori insediati sui poderi stipularono con l'ente nuovi contratti di assegnazione, in conformità delle leggi di riforma fondiaria.

In particolare con 12 assegnatari, che hanno stipulato il contratto in data 20 ottobre 1955, venne concordato il pagamento di una rata annua costante, comprensiva della

quota di riscatto del terreno e dell'ammortamento delle scorte ricevute dalla Cassa.

L'importo delle annualità — che, per quanto riguarda la quota di riscatto del terreno, è stato poi ridotto di un terzo, a termini della legge 9 luglio 1957, n. 600 — è stato stabilito in relazione alla produttività del fondo ed ai gravami ordinari aziendali, in base al criterio della sopportabilità applicato nei confronti degli assegnatari della riforma.

Con altri 13 assegnatari, che hanno stipulato i contratti in data 3 marzo e 7 giugno 1958, è stato regolato in sede contrattuale il pagamento del prezzo del terreno e delle migliorie, mentre per le scorte è stata stipulata separata convenzione, con la quale gli assegnatari hanno assunto impegno di pagare il prezzo in 30 annualità. Anche in questo caso è stato applicato il criterio della sopportabilità.

Le condizioni fatte agli assegnatari dall'ente sono assai più favorevoli di quelle praticate dalla Cassa, in quanto il prezzo del terreno viene ridotto di un terzo, quello delle opere di miglioramento non eccede i due terzi della spesa al netto del contributo statale e, infine, l'importo delle annualità viene in ogni caso contenuto nei limiti della sopportabilità.

Nel complesso, infatti, agli assegnatari è stato addebitato dall'ente poco più del 20 per cento della somma spesa per l'acquisto dei terreni (30.030.279 su lire 136.390.382) e l'80 per cento di quella occorsa per le scorte (lire 22.641.193 su lire 28.184.246).

Il Ministro: RUMOR.

RAFFAELLI, MINELLA MOLINARI ANGIOLA, PUCCI ANSELMO e DIAZ LAURA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere in base a quali criteri il prefetto di Pisa ha disposto che il contributo all'ente comunale di Pisa, che per l'esercizio 1957-1958 è stato di 26 milioni di lire e per gli esercizi 1958-59 e 1959-1960 di 25.753.200 lire, sia per l'esercizio 1960-1961 ulteriormente ridotto a 24 milioni di lire, malgrado che l'E.C.A. di Pisa per mancanza di sufficienti mezzi sia costretto ad erogare ai disoccupati sussidi che vanno dalle 300 alle 500 lire mensili, secondo il carico di famiglia; ed agli indigenti sussidi di lire 300 al mese per il capo famiglia e di lire 100 al mese per ogni persona a carico, pari alla media giornaliera di 10 e 3 lire rispettivamente a persona.

La costante riduzione del contributo statale è tanto più ingiustificata e incompre-

sibile in quanto il gettito dell'addizionale sui tributi erariali e locali, che dovrebbe per legge essere riservata al finanziamento degli enti comunali di assistenza, è invece in costante aumento.

Gli interroganti chiedono di sapere se il ministro non ritenga necessario provvedere con urgenza a che sia assegnato all'E.C.A. di Pisa un congruo aumento della somma annunciata dal prefetto, tale che consenta al predetto ente un'azione assistenziale meno irrisoria di quella cui sarebbe costretto, ove fosse ridotto il già insufficiente contributo statale. (15274).

RISPOSTA. — Premesso che per l'esercizio finanziario in corso questo Ministero ha confermato alla prefettura di Pisa l'assegnazione già disposta per gli anni precedenti, si fa presente che il prefetto di Pisa ha ritenuto di modificare i criteri di ripartizione dell'assegnazione stessa fra i 39 enti comunali di assistenza della provincia, allo scopo di determinare una più equa proporzionalità in rapporto alle effettive esigenze d'ordine assistenziale.

Il prefetto assicura, per altro, che qualora se ne verificasse la necessità non mancherebbe di esaminare la possibilità di erogare a favore dell'E.C.A. di Pisa ulteriori contributi.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

RAFFAELLI, PUCCI ANSELMO E LIBERATORE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza del notevole inquinamento delle acque del fiume Serchio ed in particolare nel suo corso dalla città di Lucca al mare, causato dall'afflusso di liquami delle attività industriali, e che ha provocato la perdita di notevole parte della fauna ittica con grave danno dei pescatori; e per sapere se e come intenda intervenire per eliminare o ridurre gli inconvenienti sopra lamentati. (15299).

RISPOSTA. — Premesso che, a norma dell'articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, sul decentramento di taluni servizi di questo Ministero, la competenza in materia di inquinamenti causati dal versamento di rifiuti delle lavorazioni industriali in acque pubbliche è delle amministrazioni provinciali, si comunica che questo Ministero medesimo non ha mancato di richiamare, con apposite circolari, l'attenzione delle predette amministrazioni sull'importanza del problema, suggerendo l'ado-

zione dei provvedimenti ritenuti più opportuni, come quello di prescrivere, in sede di rilascio di permessi di scarico, le opere necessarie per evitare danni al patrimonio ittico, nonché di disporre le eventuali modifiche alle opere prescritte per le autorizzazioni di scarico già assentite, qualora dette opere non fossero più rispondenti allo scopo, a causa dello sviluppo dei processi chimico-industriali avutosi in questi ultimi anni.

Per quanto concerne, in particolare, l'inquinamento del fiume Serchio, questo Ministero ha disposto un sopralluogo da parte del direttore dello stabilimento ittiogenico di Roma, il quale ha accertato che, effettivamente, l'azione di inquinamento delle acque del fiume è particolarmente grave, a causa dell'aumentato numero degli stabilimenti industriali che versano i loro rifiuti nelle acque stesse.

Al fine di accertare se siano osservate le disposizioni vigenti in materia di scarichi di rifiuti industriali, è in corso, in Toscana, un censimento degli stabilimenti industriali, che dovrà costituire la base indispensabile per compiere un'azione efficace di repressione di eventuali abusi.

Il Ministro: RUMOR.

RIZ. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti.* — Per conoscere quando saranno eliminati i 5 passaggi a livello che esistono nel territorio del comune di Bolzano in località Ponte Loreto, ponte Roma, ponte Resia, ponte Adige e Cardano. Si richiama l'attenzione dei ministri sulla assoluta necessità di eliminare tali passaggi a livello, che intralciano il regolare transito e l'accesso alla città.

Inoltre, tali passaggi a livello costituiscono un grave pericolo per l'incolumità pubblica, tanto vero che sono stati la causa di vari incidenti anche mortali. (14949).

RISPOSTA. — È anzitutto da tenere presente che alla eliminazione dei passaggi a livello devono provvedere gli enti proprietari delle strade interessate dai passaggi stessi.

Pertanto, per la eliminazione di quelli di Ponte Adige (statale n. 42, del Tonale e della Mendola), di Ponte Resia (statale 38-bis (dello Stelvio), di Ponte Roma (statale n. 12, dell'Abetone e del Brennero e statale n. 38, dello Stelvio) e Ponte Loreto (statale n. 12) l'ufficio delle nuove costruzioni ferroviarie di Bolzano (a cui è succeduto quello di Padova) ha studiato a suo tempo la costruzione di una variante del percorso della linea ferro-

viaria del Brennero della lunghezza di circa 5 chilometri la cui spesa ammonta a circa 700 milioni.

Anche l'« Anas » ha esaminato la soppressione di detti passaggi a livello mediante la costruzione di varianti alle statali lasciando immutato il tracciato ferroviario: tali varianti richiederebbero però una spesa eccessiva con risultati meno buoni della soluzione ferroviaria che è da ritenersi la migliore.

Il passaggio a livello a Ponte Cardano interessa la statale n. 241, di Val d'Ega e Passo di Costalunga di recente classificata statale; la sua eliminazione sarà esaminata d'intesa con le ferrovie dello Stato, è perciò nulla può per ora dirsi in merito.

Per la eliminazione degli altri attraversamenti posti su strade comunali, deve, pertanto, provvedere il comune di Bolzano.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: SPASARI.

SANTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda promuovere per eliminare la sperequazione determinatasi per effetto della condizione posta dagli articoli 1 e 2 della legge 20 maggio 1960, n. 503, per la quale la maggior parte dei sottufficiali del corpo degli agenti di custodia cessati dal servizio senza aver compiuto l'ottava rafferma sono esclusi dall'attribuzione dell'indennità speciale di riserva.

Tanto più urgente appare l'esigenza di provvedere a favore di detta categoria, ove si consideri che molti degli interessati non hanno o non potranno raggiungere la prescritta anzianità di servizio nel corpo per aver servito precedentemente nelle forze armate o nella polizia, medesimi servizi che, invece, producono effetto, per l'indennità speciale di riserva a favore dei sottufficiali che hanno potuto proseguire il servizio nelle forze armate e nella polizia. (13914).

RISPOSTA. — L'indennità speciale di riserva, prevista dalla legge 31 luglio 1954, n. 599, a favore dei sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, ed estesa successivamente ai parigrado del corpo della guardia di finanza e del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, rispettivamente a datare dal 1° luglio 1957 e 1° gennaio 1958, è stata subordinata alla posizione di servizio permanente. Talché soltanto coloro che vengono collocati a riposo dalla predetta posizione possono fruirne.

Nonostante tale limitazione, il beneficio delle predette forze armate e di polizia, i quali, a seguito di un vasto rinnovamento dei rispettivi ordinamenti militari, conseguono una posizione di servizio permanente dopo aver compiuto la terza rafferma triennale (anni 12 di servizio).

Per i sottufficiali del corpo degli agenti di custodia il cui stato giuridico tuttora, sia pure parzialmente, è disciplinato dal regolamento approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, non è previsto il servizio « permanente ». Tuttavia, con legge 20 maggio 1960, n. 503, è stato possibile ottenere l'estensione ai sottufficiali del corpo degli agenti di custodia della indennità speciale in questione, facendo valere come equivalente la posizione di servizio « continuativo », che essi conseguono dopo l'ottava rafferma a norma dell'articolo 11 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508.

Ora, il beneficio troverà integrale applicazione non appena sarà approvato l'organico disegno di legge sullo stato giuridico del personale del corpo degli agenti di custodia, che, predisposto da questo Ministero, è stato già esaminato, nella seduta del 12 dicembre 1960, dal Consiglio dei ministri che lo ha approvato, salvo intese, per il testo definitivo, tra i Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa e del tesoro.

Il disegno prevede infatti, la posizione di « servizio permanente », non solo per i sottufficiali, ma anche per i militari di truppa del Corpo, con la conseguente opportunità di eliminare integralmente gli inconvenienti lamentati in ordine alla corresponsione della indennità di riserva.

Il Sottosegretario di Stato: DOMINEDÒ.

SCALIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti abbia adottato o intenda promuovere in merito alle mancate assegnazioni della sede agli insegnanti elementari dichiarati vincitori del concorso indetto a Messina nel 1958, i quali hanno già ricevuto regolare notifica del provveditore agli studi di quella provincia di essere stati inclusi nella graduatoria dei vincitori sin dal marzo 1960. (14156).

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 13745, del deputato Bardanzellu, pubblicata a pagina 6744).

SCALIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali direttive siano state impartite agli ispettorati e agli uffici provinciali del lavoro, circa l'applicazione della legge n. 741 sui minimi contrattuali, con particolare riferimento alla intensificazione della sorveglianza sulle inosservanze contrattuali, alla procedura di conciliazione delle controversie ed a tutta la concreta problematica applicativa della legge in parola. (15231).

RISPOSTA. — Tra i compiti istituzionali dell'ispettorato del lavoro vi è quello della vigilanza sull'applicazione delle leggi sul lavoro, compito che l'ispettorato ha sempre svolto con il massimo impegno malgrado le numerose norme vigenti in materia. Detta vigilanza, ovviamente è esercitata anche per assicurare l'osservanza dei decreti legislativi emanati in base alla legge 14 luglio 1959, n. 741.

Si fa presente, comunque, che è all'esame del Parlamento un disegno di legge, predisposto per la riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro, che prevede il potenziamento dell'organo ispettivo mediante un ampliamento del 70,66 per cento degli organici. Sarà così consentito all'ispettorato del lavoro di svolgere, con sempre maggiore efficacia, la propria azione di vigilanza sull'esecuzione delle norme per la tutela dei lavoratori e, quindi, anche dei cenati decreti legislativi.

Per quanto concerne la procedura di conciliazione delle controversie di lavoro, gli uffici del lavoro non mancheranno di proseguire l'assolvimento dei propri compiti istituzionali di intermediazione tra le parti contrapposte.

Il Ministro: SULLO.

SERVELLO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — in relazione alla circolare con la quale il ministro ha recentemente, in occasione della inaugurazione della stagione lirica al teatro alla Scala di Milano, disposto che gli agenti fiscali dovranno considerare elemento aggravante nella valutazione del reddito, a scopo di tassazione, il possesso di gioielli da parte di signore nelle pubbliche riunioni — se:

1°) il ministro sia a conoscenza che le norme fiscali in corso prescrivono agli agenti del fisco di calcolare, per i patrimoni al di sopra di una certa entità, una data percentuale di gioielli, esistano materialmente, questi o meno;

2°) vengano seguite e perseguite con pari austero rigore gli ammassamenti di ricchezze conseguiti con il commercio di oltrecortina, effettuate per il tramite del partito comunista e pagando un'alta mediazione al partito medesimo; con la differenza però che il denaro guadagnato onestamente e speso in abbigliamento e gioielli mantiene in vita numerose industrie e varie forme di artigianato, mentre il denaro accumulato nascostamente dai comunisti serve a preparare le cellule ed a sovvenzionare le scuole comuniste, ove si addestrano gli specialisti della insurrezione. (15276).

RISPOSTA. — Con la circolare del 10 dicembre 1960, questa amministrazione ha inteso semplicemente richiamare l'attenzione degli uffici distrettuali delle imposte dirette su alcune circostanze di fatto da assumere come indici di agiatezza e di capacità contributiva.

In via normale, il metodo base per l'accertamento del reddito complessivo assoggettabile all'imposta complementare è quello analitico, disciplinato dall'articolo 135 del testo unico della legge sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645. Il metodo sintetico entra in funzione a scopo di controllo e di integrazione, quando risulti acclarata l'impossibilità o l'insufficienza del metodo analitico, sia perché i contribuenti non sono soggetti alle imposte reali, sia perché la valutazione di indici di fatto concernenti il tenore di vita degli stessi porta a conclusioni contrastanti con le risultanze del metodo analitico.

A tale scopo risponde la disposizione già contenuta nell'articolo 1 del regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1261, ed ora trasfusa nell'articolo 137 del citato testo unico n. 645, la quale dà facoltà all'amministrazione finanziaria di determinare il reddito complessivo netto del contribuente col metodo sintetico e con riferimento al suo tenore di vita o ad altri elementi e circostanze di fatto.

Ed è proprio sulla cennata possibilità di valutare fiscalmente, agli effetti dell'imposta complementare, le manifestazioni di spese eccessive attraverso la determinazione sintetica del reddito, di cui al precitato articolo 137, in concomitanza con altri elementi e circostanze di fatto, che la circolare in questione ha voluto richiamare l'attenzione degli uffici.

Premesso quanto sopra, si aggiunge, per quanto in particolare concerne il punto 1°)

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1961

della interrogazione, che l'imposta complementare colpisce il reddito complessivo del contribuente e non già il patrimonio e, conseguentemente, ai fini della determinazione di detto reddito non viene presa in considerazione una percentuale presuntiva di gioielli, come, invece, è previsto in sede di determinazione del patrimonio stesso (articolo 26 del testo unico 9 maggio 1950, n. 2031). L'accento agli acquisti di gioielli contenuto nella circolare in questione va, quindi, inteso come un richiamo ad uno dei tanti indici di capacità contributiva da non considerare, però, in modo automatico ed a sé stante, nel senso cioè che esso sia ritenuto sempre e senz'altro come evidente e sicura manifestazione di agiatezza.

Nella stessa circolare non si è mancato di raccomandare agli uffici che gli elementi di fatto devono essere attentamente ed obiettivamente apprezzati in rapporto ad ogni altra contingenza, ed in particolare, con riferimento alle condizioni personale e familiari di ciascun contribuente.

Per quanto, infine, concerne il punto 2° dell'interrogazione, premesso che il medesimo è formulato in termini del tutto generici che non consentono di individuare casi concreti, si osserva che i redditi sono assoggettati all'imposizione diretta nei modi consueti, ogni qualvolta essi si manifestano, a prescindere da ogni considerazione circa la fonte produttiva e la destinazione degli utili conseguiti.

Il Ministro: TRABUCCHI.

SERVELLO. — *Ai Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze.* — Per avere notizie precise sull'ammutinamento delle guardie di finanza verificatosi a Genova con l'appoggio morale di alcuni reparti di carabinieri, ed in particolare per conoscere:

1°) l'origine e lo svolgimento delle richieste dei militari interessati che dettero luogo agli incidenti;

2°) la parte di complicità avuta dal partito comunista in detto ammutinamento, poiché gli ammutinati stessi avrebbero espresso l'intendimento di fare appello al partito comunista stesso, nel caso le loro richieste non fossero esaudite;

3°) se il Governo accedette nelle 48 ore ai desiderata degli ammutinati, perché convinto che essi avessero ragione o sotto la pressione del partito comunista;

4°) per conoscere, infine, i risultati delle perquisizioni disposte dall'autorità giudiziale

presso le sedi del giornale ufficiale del partito comunista. (15280).

RISPOSTA. — Le notizie riportate da taluni organi di stampa circa un ammutinamento che si sarebbe verificato a Genova ad opera di militari della guardia di finanza, con l'appoggio morale di reparti di carabinieri, non corrispondono a verità.

È vero, invece, che la sera del 2 dicembre 1960 fu notato nelle vie centrali di Genova un inconsueto afflusso di finanzieri in divisa determinato più che altro dal fatto che in quei giorni era stata instaurata una più rigida osservanza dell'obbligo di indossare l'uniforme anche fuori servizio.

Nei commenti di certa stampa, però, tale episodio venne riportato con cronache non rispondenti alla realtà e con la pubblicazione di numerose lettere di adesione e solidarietà di presunti appartenenti ai diversi corpi armati, il che ha provocato l'intervento del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Genova, nonché del procuratore militare del competente tribunale militare di La Spezia i quali hanno aperto istruttoria, ciascuno per la parte di sua competenza, per acclarare esattamente i fatti e per determinare eventuali responsabilità; istruttorie di cui non si conoscono ancora le risultanze.

Devesi, infine, osservare che è da escludersi il fatto che il Governo abbia acceduto ad alcuna pressione.

Infatti, nella seduta del Consiglio dei ministri del giorno 2 dicembre 1960 venne approvato il disegno di legge sullo stato giuridico delle guardie di pubblica sicurezza, mentre quello concernente lo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della guardia di finanza venne approvato, come è noto, nella seduta del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 1960.

Tale disegno di legge è il risultato di un lungo e complesso studio rivolto ad esaminare il rapporto d'impiego dei militari di tutte le forze di polizia, studio che, per iniziativa governativa, è stato portato a termine ad opera di apposita commissione nella quale erano rappresentati i Dicasteri dell'interno, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia, nonché l'ufficio per la riforma dell'amministrazione.

Il Ministro delle finanze: TRABUCCHI.

SPADAZZI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se non intenda, considerato il recente aumento di 1.400 posti

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1961

nell'organico dei magistrati, cogliere l'occasione per collocare nei ruoli i circa 100 vicepretori (ex onorari) attualmente reggenti o uditori, i quali, con la loro ultra decennale esperienza di amministrazione di giustizia ed i loro lodevoli *curricula* professionali, che si possono desumere dai rispettivi fascicoli, potrebbero essere definitivamente sistemati o mediante concorso interno o mediante esame-colloquio, prescindendo anche dai limiti di età.

Subordinatamente, l'interrogante domanda se non sia il caso di far partecipare i predetti, tenendo conto come titoli preferenziali delle loro esperienze e della loro pratica (alcuni di essi hanno oltre 20 anni di servizio), ai concorsi annuali per aggiunto giudiziario, al fine di provvedere, nella maniera più consona alle vigenti leggi con un provvedimento di « sanatoria », ad una definitiva doverosa sistemazione di questi benemeriti magistrati, i quali, pur avendo tutti i doveri e tutte le responsabilità dei pretori di ruolo, vengono pagati con assegno « giornaliero » e sono esclusi da importanti diritti, come, ad esempio, quello delle ferie annuali e quello ancor più importante della pensione. (12848).

RISPOSTA. — Pur apprezzando altamente l'opera che i vicepretori onorari in genere svolgono a favore dell'amministrazione della giustizia, l'emanazione di un provvedimento legislativo che consenta l'ammissione straordinaria in magistratura di quelli temporaneamente destinati a posti di magistrati di carriera, si porrebbe in antitesi con il precepto di cui all'articolo 106 della Costituzione il quale, come è noto, dispone che « le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso », inteso per tale un concorso « pubblico », cioè aperto a tutti coloro che si trovano nelle condizioni generali previste dall'ordinamento giudiziario per l'accesso in magistratura (con esclusione, quindi, di concorsi riservati a determinate categorie di persone), e « per esami », tale essendo la comune accezione del termine quando si tratti di concorsi per l'ingresso nelle carriere statali.

È poi ovvio che i posti che saranno aumentati nell'organico della magistratura non potranno essere coperti che a seguito di regolari concorsi per esami.

Per quanto riguarda, poi, la subordinata ipotesi contenuta nella seconda parte della interrogazione, si fa presente che l'eventuale nomina ad aggiunto giudiziario, in esito ad esami, non costituisce « nomina a magistrato » così come è precisato nel citato arti-

colo 106 della Costituzione, ma determina l'appartenenza ad una categoria successiva a quella iniziale onde, se si consentisse ai vicepretori onorari cui si riferisce l'interrogazione, di poter direttamente partecipare agli esami per aggiunto giudiziario, si verificherebbe la contraddizione di rendere possibile una progressione di carriera senza che si sia superato il concorso per l'ingresso ad essa, richiesto dalla Costituzione.

Il Ministro: GONELLA.

SPADAZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare in favore degli insegnanti di lingue straniere.

Con la legge 22 settembre 1960, n. 1079, sono state istituite le cattedre di lingua straniera nella scuola media e nella scuola di avviamento. Dopo oltre 15 anni di attesa avvilente e sfibrante è stata sanata una delle più grandi mostruosità giuridiche della scuola secondaria italiana, la mancanza di cattedra di lingue in organico nelle scuole medie di primo grado.

Orbene, dopo una così lunga e inconcepibile carenza legislativa, non ravvisa il ministro la necessità di assegnare al più presto possibile le summenzionate cattedre, sia attraverso un concorso per titoli, riservato agli insegnanti stabilizzati forniti di idoneità o abilitazione con 7 decimi per il 50 per cento dei posti, sia attraverso un concorso per titoli ed esami per l'altro 50 per cento?

Gli insegnanti di lingua straniera sono gli unici che non hanno mai potuto godere di alcun beneficio e gli unici, nella storia della scuola italiana, ad aver dovuto attendere sì lungo tempo per la costituzione dell'organico.

Il più elementare senso di giustizia reclama un provvedimento riparatore per insegnanti di sicura capacità (idonei e abilitati con 10 e 15 anni di lodevole servizio) e di provata... mala sorte (15007).

RISPOSTA. — Le esigenze rappresentate formeranno oggetto della più attenta considerazione da parte del Ministero, non appena sarà stato ultimato il reperimento, tutt'ora in corso, delle cattedre di lingua straniera e stabilito il relativo contingente per ciascuna lingua.

Solo allora, infatti, sarà possibile indire i concorsi e procedere di conseguenza in conformità ai legittimi desideri delle categorie interessate.

Si assicura, pertanto, che il problema è ben presente all'attenzione del Ministero, che

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1961

non mancherà di adoperarsi affinché i concorsi in parola possano essere indetti al più presto.

Il Ministro: BOSCO.

SPONZIELLO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se e quali provvedimenti intenda adottare per definire la posizione di tutti i dipendenti della ex SE.PR.A.L. Con la legge 6 marzo 1958, n. 199, sembrava che dovesse esser posta la parola fine alla ingiusta situazione nella quale da oltre un decennio si erano venuti a trovare detti dipendenti. Pure essendo trascorsi 2 anni, nessun provvedimento concreto e definitivo è stato emanato.

E evidente che tale stato di cose, perpetuandosi ancora, si ripercuote dannosamente nei riguardi del personale che attende la sistemazione, perché trattasi, a parte ogni aspetto morale, di personale che rimase ancorato a posizioni economiche e giuridiche iniziali acquisite sin da 13 anni or sono. In buona parte, si tratta di personale immesso nella vita civile nel 1945 dopo oltre un decennio di servizio militare, reduci di guerra, dalla prigionia, capi di famiglia che vivono in continua ansia, perché, in caso di luttuoso evento, non possono lasciare ai propri familiari neppure una modesta pensione. (14797).

RISPOSTA. — Questo Ministero ha da tempo definitivamente espletato tutti gli adempimenti di competenza concernenti l'inquadramento del personale delle sopresse SE.PR.A.L. negli appositi ruoli istituiti dalla legge 6 marzo 1958, e i relativi provvedimenti di inquadramento hanno effetto dal 22 dicembre 1959.

Il Ministro: RUMOR.

TRIPODI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se siano a conoscenza delle gravi condizioni in cui si svolge nella provincia di Cosenza il lavoro delle 15 mila raccoglitrice delle olive, sacrificate per 10-13 ore al giorno, sotto la sorveglianza di guardiani che non ammettono soste, e con paghe che non superano le 350 lire giornaliere, mentre il contratto provinciale di categoria del 3 dicembre 1957, tuttora in vigore nonostante l'aumentato tasso della vita, statuisce una retribuzione minima di lire 580 maggiorate dallo straordinario e dalle indennità di distanza. Prive di asili nido, che ne accolgano i bambini lasciati nei paesi dai quali trasmigrano, le donne, in gran parte senza libretto di lavoro, non godono in-

dennità di disoccupazione, né alcun tipo di pensione agricola, né assistenza igienico-sanitaria, nonostante che il pesante e malsano lavoro ne degeneri il fisico per i dolori reumatici, la tubercolosi e l'anchilostomiasi, che sono caratteristiche di esso.

Poiché col prossimo ottobre 1960 riprende il ciclo lavorativo, l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti urgenti i ministri competenti intendono prendere per lenire i mali di questa diseredata categoria, diffusissima, oltre che nella provincia di Cosenza, anche in quelle di Catanzaro e di Reggio Calabria, in condizioni analoghe e a volte peggiori. (13223).

RISPOSTA. — L'opera svolta in Calabria dagli ispettorati e dagli uffici del lavoro negli ultimi anni in occasione delle campagne olearie è andata sempre più intensificandosi e riscuote larghi consensi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e tra i lavoratori per la progressiva, migliore osservanza delle norme di tutela del lavoro, di assistenza e di previdenza da parte dei datori di lavoro, sensibilizzati alla costante azione degli organi periferici del Ministero.

Il Ministero del lavoro, dal canto suo, ha predisposto per la corrente campagna olivicola il seguente piano di assistenza.

Negli anni scorsi il collocamento delle raccoglitrice di olive è stato attuato predisponendo in genere gli elenchi speciali di cui all'articolo 10 della legge 29 aprile 1949, n. 264, ed applicando le comuni norme dettate da detta legge. Il Ministero del lavoro, in considerazione delle particolari caratteristiche che presenta il fenomeno della migrazione interna ed al fine di ovviare ad eventuali squilibri tra domanda ed offerta di lavoro attuando una compensazione tra zone contigue, ha predisposto apposito provvedimento il quale prevede che, all'inizio di ogni campagna, sulla base della consistenza dei lavoratori iscritti nelle liste speciali e di quelli richiesti dai conduttori di aziende agricole, sia elaborato un piano provinciale di contingentamento e di compensazione della manodopera locale e di quella migrante da impiegare in ogni comune.

Gli uffici di collocamento saranno affiancati, nelle attività concernenti l'attuazione del piano di impiego della manodopera, da un comitato consultivo cui partecipano rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura; tali comitati sono costituiti nei comuni in cui risultano iscritti, nelle speciali liste di collocamento, almeno cento lavoratori.

Nei capoluoghi di provincia verranno costituiti con funzioni consultive appositi comitati provinciali formati dai rappresentanti delle categorie interessate ed integrati da rappresentanti di altre amministrazioni, di enti che esplicano attività di previdenza ed assistenza sociale e degli istituti di patronato; nelle sedi degli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione i comitati di cui sopra hanno anche competenza regionale, integrati dai dirigenti degli ispettorati e degli uffici del lavoro delle altre province della regione.

Al fine di garantire un adeguato trattamento salariale alla manodopera addetta alla raccolta delle olive, il Ministero del lavoro ha curato che sia accelerata la emanazione del decreto che conferisce carattere normativo ai contratti della categoria *erga omnes*.

Per l'assistenza alla categoria di cui trattasi il Ministero ha destinato la somma di lire 30 milioni; tale somma, in relazione alle disponibilità totali destinate a soddisfare le esigenze di tutti i lavoratori migranti, è da ritenersi equamente determinata, tenuto anche conto della somma di lire 10 milioni erogata dall'I.N.P.S. e di quella di lire 40 milioni che l'E.N.P.I. — in via eccezionale — ha deliberato di destinare all'assistenza dei lavoratori di cui trattasi.

La somma totale, pari a lire 80 milioni, è stata impiegata per l'acquisto di circa 70 mila paia di calzature da lavoro e di circa 15 mila mantelline impermeabili secondo le richieste formulate dal comitato per il collocamento e l'assistenza economica ai disoccupati opportunamente convocato presso il Ministero del lavoro il 20 ottobre 1960; i fondi erogati dal Ministero riguardano l'assistenza ai lavoratori migranti mentre i contributi dei citati enti sono destinati ai lavoratori locali.

Uno speciale accordo con « l'Inam » ha consentito di estendere, in via eccezionale, l'assistenza sanitaria alle lavoratrici migranti purché avviate, tramite gli uffici di collocamento, in comuni diversi da quello di residenza, e non aventi diritto per altro titolo all'assistenza stessa.

L'« Inail », inoltre, si è assunto il compito di distribuire ai titolari delle aziende agricole pacchetti medicinali per ogni posto di lavoro.

Per quanto attiene agli asili-nido, può assicurarsi che gli ispettori del lavoro competenti sono stati incaricati di provvedere come negli anni precedenti alla loro istituzione e al loro funzionamento; inoltre, sulla base di intese intercorse con il Ministero del lavoro, il Ministero dell'interno ha stabilito di erogare i necessari fondi per la istituzione

ed il funzionamento anche di asili d'infanzia, in cui accogliere bambini di età superiore a 3 anni, secondo modalità locali tra i prefetti ed i direttori degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

Si assicura, infine, che gli ispettorati e gli uffici del lavoro delle province interessate conducono, nell'ambito delle rispettive competenze, un'organica azione di vigilanza per garantire il rispetto delle leggi poste a tutela dei lavoratori, e per stroncare manifestazioni di taluni fenomeni a carattere consuetudinario (mercato di piazza e caporalato) contrastanti con la disciplina in vigore.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: SULLO.

VENTURINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere in quale modo intenda dare applicazione a quanto dal ministro stesso dichiarato in sede di discussione di bilancio circa l'affidamento alla gestione dell'« Inam » dei servizi della tubercolosi attualmente gestiti dall'I.N.P.S. In particolare, l'interrogante chiede:

a) come possa il ministro procedere a tale trasferimento di servizi, tenuto conto che il decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, agli articoli 66 e 67 sancisce che agli assistiti spetta il ricovero in case di cura gestite direttamente dall'I.N.P.S., e che pertanto soltanto il Parlamento ha il potere di apportarvi eventuali modifiche;

b) in base a quale criterio il ministro ritenga opportuno inserire l'assicurazione sulla tubercolosi fra le malattie comuni e non piuttosto ampliare l'assicurazione antitubercolare ai milioni di cittadini non protetti o insufficientemente protetti o verso altre malattie dell'apparato respiratorio che abbiano attinenza con la tubercolosi. (14679).

RISPOSTA. — Il passaggio della gestione per l'assicurazione contro la tubercolosi dall'I.N.P.S. all'« Inam » fu annunciato dal ministro alla Camera, in sede di discussione di bilancio, come un proposito del suo Ministero di attuare l'auspicata unificazione dei servizi sanitari dell'attuale sistema previdenziale, con modalità di decentramento e salvaguardando in particolare l'autonomia della gestione antitubercolare. Non è intenzione del Ministero di trasferire all'« Inam » i singoli ospedali sanatoriali, incardinandoli nell'intelaiatura dell'« Inam » senza adeguate garanzie.

Inoltre, nel corso dei lavori della X Commissione del Senato in data 14 dicembre 1960, il ministro ha rilevato che, data la partico-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1961

lare delicatezza della materia, sarebbe opportuno far precedere detto trasferimento da un periodo sperimentale atto a consentire una più concreta valutazione del problema, esprimendo altresì l'avviso che nel provvedimento definitivo dovrebbero anche trovare posto alcune modifiche dell'attuale sistema per un accesso più rapido e più esteso all'assistenza da parte dei lavoratori.

Nell'intento di procedere a tale esperimento, il Ministero ha interessato i due istituti per un approfondito esame dei molteplici aspetti della questione al fine di stabilire i limiti e le modalità di attuazione dell'esperimento stesso.

Il Ministro: SULLO.

VENTURINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritenga che gli incarichi di provveditore alle opere pubbliche per la Calabria, di direttore del comitato edilizia popolare e di direttore del comitato di produttività edilizia, cumulati dal medesimo funzionario, siano incompatibili l'uno con l'altro e se tale situazione non pregiudichi il regolare svolgimento dell'attività dei tre servizi. (15053).

RISPOSTA. — Le funzioni di capo della segreteria del comitato edilizia popolare e del comitato di produttività edilizia attualmente rivestite dal provveditore alle opere pubbliche della Calabria non sono incompatibili fra loro e non determinano alcuna irregolarità nell'andamento del servizio.

Tale situazione ha, tuttavia, carattere provvisorio in attesa che a tali incarichi si possa destinare altro funzionario.

Il Sottosegretario di Stato: SPASARI.

VIDALI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga necessario adottare adeguati provvedimenti affinché da parte del provveditorato agli studi di Trieste vengano applicate, con la massima sollecitudine, le disposizioni già emanate dal competente Ministero per l'apertura a Trieste di un istituto tecnico statale, come sezione staccata dell'istituto tecnico femminile di Gorizia.

Finora, infatti, le iscrizioni per questo nuovo istituto non sono state aperte, malgrado l'assicurazione ricevuta dall'interrogante da parte dell'ex ministro, in data 9 agosto 1960, secondo la quale il Ministero « ha previsto, nel piano relativo alle nuove istituzioni statali

per l'anno scolastico 1960-61, l'istituzione in Trieste di un istituto tecnico femminile, come sezione staccata dall'istituto tecnico femminile di Gorizia ».

Poiché sono invece già aperte le iscrizioni all'istituto tecnico femminile privato, per iniziativa dell'ordine religioso femminile delle Nobili Dimesse e con l'autorizzazione del locale provveditore agli studi, la situazione appare determinata dall'intento delle autorità scolastiche locali di favorire l'istituzione di una scuola privata e di ostacolare l'apertura della scuola statale, vivamente auspicata dalle famiglie interessate e dagli ambienti scolastici cittadini e per la quale sono facilmente reperibili gli ambienti e le attrezzature necessarie.

Data l'imminenza delle scadenze di legge per le iscrizioni, l'interrogante sollecita un pronto intervento ministeriale affinché l'istituto tecnico femminile, già previsto, possa entrare in funzione contemporaneamente a tutte le altre scuole statali. (13842).

RISPOSTA. — Il Ministero, al fine di accertare la perfetta esecuzione delle disposizioni impartite, relativamente alla istituzione in Trieste di una sezione staccata di istituto tecnico femminile, ha fatto effettuare una regolare ispezione.

Da tale ispezione è risultato che la predetta sezione di istituto tecnico femminile funziona regolarmente dallo scorso mese di ottobre, con le classi I e IV, alle quali si sono iscritte complessivamente 34 alunne.

Le classi II, III e V saranno istituite nei prossimi anni scolastici a seguito del normale svolgimento dei corsi ora funzionanti.

Il Ministro: BOSCO.

ZAPPA. — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per sapere se sono a conoscenza che le caserme site, rispettivamente, al Passo della Forcola e al Passo di Cassana, nel territorio del comune di Livigno (Sondrio), si trovano abbandonate e semidemolite all'interno, mentre in umiliante contrasto a pochi passi, in territorio svizzero, sono ubicate due caserme efficienti.

Chiede inoltre l'interrogante se i ministri interrogati non ritengano di dover disporre il ripristino o, quanto meno, la cessione a privati. (14582).

RISPOSTA. — L'amministrazione militare ha in corso accertamenti per valutare l'opportunità del ripristino per le proprie esigenze del-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1961

l'immobile di Passo delle Forcole, appartenente al demanio dello Stato, e che, sino al 1954, era adibito a posto fisso dei carabinieri.

Per quanto concerne la ex casermetta di Passo Cassano, pure appartenente al demanio dello Stato, l'amministrazione militare non ne prevede il ripristino e sarebbe disposta ad alienarla qualora le pervenissero richieste al

riguardo, che finora non le sono pervenute né da enti pubblici né da privati.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: SCALFARO.